

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1138, 140, 1159 e 2028-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GOLFARI)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro dei Trasporti**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro della Marina Mercantile**
col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**
e col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1988

Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

d'iniziativa dei senatori POZZO, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

d'iniziativa dei senatori MACALUSO, FIORI, PECCHIOLI, RIVA, ARFÈ, ALBERICI, CHIAROMONTE, ONORATO, CAVAZZUTI, FERRARA Maurizio, GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, NESPOLO, VISCONTI, VOLPONI e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1988

Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RIVA, FIORI, GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, CANNATA, MACALUSO, NESPOLO, CALLARI GALLI, VISCONTI, PINNA, GIANOTTI, BAIARDI, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI e GALEOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Approda nell'Aula del Senato un provvedimento lungamente atteso: la disciplina del sistema radiotelevisivo misto (pubblico-privato) che la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato, presieduta dal senatore Guido Bernardi, ha elaborato durante un lungo e approfondito dibattito prolungatosi dal 3 agosto 1988 al 2 marzo 1990, sulla base del disegno di legge n. 1138 del Governo De Mita presentato dal ministro Mammi in data 20 giugno 1988 e confermato dallo stesso Ministro incaricato, nel nuovo Gabinetto Andreotti, di reggere il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nella stessa materia erano stati presentati alla Presidenza del Senato altri tre disegni di legge, quelli contrassegnati dai nn. 1159 e 2028 dei senatori comunisti e della Sinistra indipendente e quello dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, n. 140. Tali disegni di legge hanno contribuito a fornire utili elementi per il confronto in Commissione dei vari punti di vista.

Sono state svolte trentasei audizioni preliminari di enti, società e operatori radiotelevisivi, mentre il Garante dell'editoria e i responsabili della società SIPRA, consociata RAI, sono stati sentiti una seconda volta nel corso del dibattito per approfondimenti in ordine al problema delle concentrazioni editoriali e a quello della raccolta pubblicitaria.

Prima del disegno di legge Mammi, nel corso delle ultime quattro legislature, avevano superato la soglia del Consiglio dei Ministri solo altri due disegni di legge: quello Gullotti (atto Senato n. 1308, VII legislatura) e quello Gava (atto Camera n. 2508, IX legislatura) il cui contenuto si orientava, come poi avrebbe fatto definitivamente il disegno di legge Mammi, verso il superamento del monopolio statale radiotelevisivo e l'introduzione del sistema misto, vale a dire il concorso dell'azienda conces-

sionaria pubblica e delle aziende private nella diffusione dei programmi radiotelevisivi e nella realizzazione di un nuovo sistema d'informazione che fosse coerente con i principi di cui all'articolo 21 della Costituzione.

* * *

1. La questione del superamento del monopolio rappresenta, infatti, l'elemento portante del provvedimento che approda ora nell'Aula del Senato.

Come è noto, il monopolio radiotelevisivo è disciplinato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, un complesso di norme che era stato il risultato di una lunga preparazione culturale e di un elevato dibattito politico all'inizio degli anni settanta, quando sembrava che il monopolio statale fosse di fatto insuperabile e si dovesse accedere al pluralismo dell'informazione radiotelevisiva solo attraverso quel «pluralismo interno» al sistema pubblico sfociato nelle tre reti televisive e nelle tre reti radiofoniche RAI e determinare un più marcato decentramento ideativo e produttivo su base regionale sfociato nella distinzione, per la verità poco significativa, dei telegiornali e dei gazzettini radiofonici delle sedi periferiche della concessionaria.

Tale «pluralismo interno» era sostenuto da una serie di disposizioni che trasferiva la società concessionaria dal «governo» dell'Esecutivo al «governo» del Parlamento, come peraltro aveva ordinato una precedente sentenza della Corte costituzionale (10 luglio 1974, n. 225). L'istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e dei Comitati regionali televisivi si poneva dunque come conseguenza logica di un monopolio dell'informazione radiotelevisiva che doveva essere «pluralistico» e «decentrato».

Ma nel momento stesso in cui il Parlamento approvava la legge n. 103 del 1975,

essa - che per un verso produceva una buona riorganizzazione e un buon rilancio della concessionaria per quanto concerne gli aspetti informativi, spettacolari, tecnologici - per contro si rivelava subito superata dall'entrata in crisi dello stesso monopolio, di cui era lo strumento normativo, al punto che la legge n. 103 può dirsi in attesa di riforma da quindici anni.

Il fatto è che la stessa Corte, che in passato aveva sempre difeso la legittimità della riserva allo Stato dei servizi radiotelevisivi, dava i primi colpi di piccone al monopolio con la citata sentenza n. 225 del 1974 quando liberalizzava la ripetizione in Italia di programmi esteri. Nella stessa data una seconda sentenza, la n. 226, affermava la legittimità degli impianti privati via cavo in ambito locale, mentre la sentenza 28 luglio 1976, n. 202 - emanata dunque solo un anno e tre mesi dopo la legge di regolamentazione del monopolio statale - dichiarava incostituzionale il monopolio stesso per quanto concerneva le trasmissioni via etere in ambito locale invitando il legislatore a regolamentarne l'autorizzazione e l'esercizio.

Il Parlamento, come è noto, interveniva solo dieci anni dopo con la legge 4 febbraio 1985, n. 10, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, legittimando in via provvisoria l'emittenza privata che, nel frattempo, si era estesa in ambito nazionale utilizzando il sistema tecnico della interconnessione tra vari bacini locali. Anche l'interconnessione cosiddetta «funzionale» aveva peraltro trovato la Corte disponibile, avendo essa, con la sentenza n. 148 del 21 luglio 1981, affermato l'incostituzionalità della sola interconnessione cosiddetta «strutturale», cioè realizzata in contemporanea dalle strutture di trasmissione, mentre una nuova sentenza del 17 ottobre 1985, la n. 231, non vietava la pubblicità commerciale durante le trasmissioni facendone risalire la coerenza all'articolo 41 della Costituzione.

Ma non solo dalle sentenze della Corte la emittenza commerciale aveva ricevuto un autorevole viatico; essa era stata direttamente o indirettamente sostenuta da tutti

coloro che nel dibattito culturale e politico del tempo non condividevano la riserva dello Stato sull'informazione e si battevano per la «libertà d'antenna». Animati da tale proposito, anche molti parlamentari presentavano proposte di legge per la tutela della libertà dei mezzi radiotelevisivi. La legge n. 10 del 1985 dettava infine una normativa di emergenza, volta a sanare una situazione di fatto che si scontrava spesso con la severità di taluni giudici che comminavano sanzioni alle televisioni private operanti in ambito nazionale, perchè prive di quella autorizzazione suggerita dalla Corte che nessuna legge però aveva mai disciplinato.

La serie di norme provvisorie della legge n. 10, se valide a legittimare il fatto compiuto, non disciplinava però il particolare contesto in cui emittenza pubblica, regolamentata dalla vecchia legge n. 103, ed emittenza privata, che continuava ad essere priva di norme di merito, venivano a trovarsi. La situazione appariva paradossale: molti obblighi e vincoli erano posti in capo alla concessionaria del servizio pubblico e ben pochi doveri erano imposti al privato che, in assenza di regole, incrementava la propria presenza strutturale e la propria influenza sul mercato sfruttando peraltro obblighi che la legge n. 103 del 1975 aveva imposto alla concessionaria pubblica ma per fini diversi, quale il caso del «tetto» di raccolta della pubblicità introdotto per salvaguardare le risorse ai giornali e non all'emittenza privata ancora inesistente.

Da qui i nuovi richiami della Corte al legislatore - molto chiari e decisi quelli contenuti nell'ultima sentenza n. 826 del 14 luglio 1988 - perchè provvedesse ad approvare quella disciplina che finalmente viene ora sottoposta all'esame dell'Aula come proposta, approvata a maggioranza, dell'8^a Commissione permanente.

2. L'obiettivo principale del disegno di legge è dunque quello di disciplinare organicamente un sistema misto radiotelevisivo che, realizzando il concorso tra emittenza pubblica e privata, produca una qualità migliore dell'informazione nel nostro Paese (articolo 1).

Per questo, la prima regola che la legge intende introdurre è quella della concessione a trasmettere (articolo 2).

Nel dilemma tra autorizzazione e concessione (la Corte aveva parlato di autorizzazione nella richiamata sentenza n. 202 riferita però all'ambito locale), il legislatore non ha dubbi e sceglie l'istituto della concessione, partendo dal presupposto che l'etere è un bene pubblico, peraltro limitato, la cui fruizione è riservata allo Stato che può realizzare l'interesse generale concedendone l'uso a una concessionaria pubblica ma anche all'operatore privato, a determinate condizioni e sulla base di precise obbligazioni. Non vi è quindi un diritto a trasmettere, ma una semplice possibilità che deve sottostare a rigorosi doveri e a chiare condizioni di esercizio.

Questa è la strada attraverso la quale il legislatore ritiene innanzitutto di mettere ordine in quella che è stata definita la giungla dell'etere. Il selvaggio abusivismo ha raggiunto infatti livelli non più ammissibili in uno Stato di diritto: il numero ufficiale delle emittenti radiofoniche risultanti all'amministrazione postale è di 4204 di cui soltanto il 4,20 per cento operante in bande di frequenza utilizzabili a tale scopo, mentre il rimanente 95,80 per cento ricade in bande attribuite ad altri servizi. Per quanto riguarda le emittenti televisive, all'amministrazione ne risultano 1.397 di cui solo il 26,52 per cento operanti in bande di frequenza utilizzabili a tale scopo lasciando il rimanente 73,48 per cento a «scorazzare» tra le bande attribuite alla difesa, all'aeronautica, all'esercito e ad altri servizi civili.

Ne consegue necessariamente che la concessione potrà essere rilasciata solo in presenza di un piano di assegnazione delle frequenze (articolo 3) che consenta la concreta possibilità per l'operatore pubblico o privato di ottenere prioritariamente l'illuminazione del proprio ambito di esercizio, locale o nazionale che sia. Nel fare questo lo Stato concedente riserva alla concessionaria pubblica - che mantiene così la centralità del sistema - la prioritaria assegnazione delle bande necessarie al

servizio pubblico di radiodiffusione sonora o televisiva. I privati potranno godere di condizioni preferenziali se esercenti alla data di entrata in vigore della legge; ma, a regime, la concessione non conferirà diritti ad alcuno dei richiedenti, dovendosi anzi sempre valutare da parte dell'amministrazione i requisiti del richiedente, le condizioni della domanda, le opportunità dell'offerta e le circostanze di fatto esistenti per l'ottenimento della concessione nei limiti massimi consentiti del 25 per cento delle possibili concessioni in ambito nazionale e di una concessione per l'ambito locale. Mette conto di aggiungere che le concessioni in ambito nazionale sono peraltro sottoposte ad altri vincoli e limitazioni a garanzia del pluralismo dell'informazione, di cui si dirà tra breve.

La concessione dà titolo per ottenere, da un lato, i collegamenti ai servizi di telecomunicazione (articolo 5) e, dall'altro, la concessione comunale per l'installazione in area pubblica della stazione e degli impianti trasmissivi e riceventi (articolo 4). Si tratta di due novità in senso assoluto, introdotte dalla legge per l'esercizio della radiodiffusione e l'uso dell'etere, che innovano profondamente rispetto alla prassi che ha provocato il selvaggio affollarsi di piccole e grandi emittenti nello spazio e nelle aree obbligate all'installazione dei ponti radio e delle stazioni. È ben vero che la legge introduce tali novità con saggia gradualità, evitando obblighi immediati ed espropri automatici e generalizzati; ma la linea di tendenza e l'obiettivo finale, in base ai quali viene conferito all'autorità amministrativa centrale e locale il governo dell'altra frequenza, sono convincenti e molto significativi.

La legge prevede due tipi di concessione: concessione per l'ambito nazionale e concessione per l'ambito locale (articolo 17); mentre la concessionaria in ambito nazionale non potrà interferire in alcun modo sulle trasmissioni di ambito locale nè con programmi nè con messaggi commerciali, i titolari di concessione in ambito locale potranno essere autorizzati ad interconnettersi per sei ore al giorno (articolo 22)

determinando così circuiti o reti ultralocali ed areali che possono più adeguatamente concorrere alla domanda ancora diffusa di investimento pubblicitario e quindi risolvere in buona misura il problema economico della piccola emittente, a favore della quale sono previste altre provvidenze e agevolazioni.

Grandi e piccole emittenti contraggono obblighi e doveri con l'atto di concessione. Non si tratta perciò di una «concessione in bianco», ma di un atto che è fonte - insieme al diritto di trasmettere - di doveri sia per la parte pubblica che per la parte privata. Le regole cui i titolari debbono sottostare nell'esercizio della concessione sono numerose e non se ne può fare un'analisi completa in questa sede. Si citano soltanto: i doveri concernenti l'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali, in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno; il divieto di trasmettere programmi che contengano scene di violenza o pornografiche; il divieto di trasmettere opere cinematografiche prima che sia trascorso il termine di due anni dalla programmazione nelle sale cinematografiche (articolo 10); l'obbligo di promuovere azioni positive per eliminare condizioni di disparità tra i sessi in materia di organizzazione del lavoro (articolo 11); l'obbligo della iscrizione al registro nazionale delle imprese radiotelevisive (articolo 12) e di comunicazione al Garante di eventuali trasferimenti di quote azionarie (articolo 13) e dei bilanci (articolo 14).

Per i soggetti privati, inoltre, ai predetti obblighi si aggiungono quelli relativi alla durata della programmazione; alla contemporaneità della trasmissione su tutto il territorio oggetto della concessione; alla tenuta del registro settimanale dei programmi trasmessi conservandone la registrazione; alle campagne elettorali, consentendo condizioni di parità ai gruppi politici; alla trasmissione di servizi di informazione e non di mero spettacolo; alla riserva, a favore della produzione nazionale o comunitaria, di trasmissione per il 50 per cento della programmazione (articolo 21).

3. Il problema delle risorse finanziarie e, in particolare, della pubblicità ha dominato la discussione in Commissione e la soluzione adottata è chiaramente di mediazione tra le tesi emerse. Intanto, occorre dire che il messaggio pubblicitario, che ha registrato un eccezionale sviluppo dopo la cosiddetta liberalizzazione dell'etere, non è stato demonizzato da alcuno. Tutti i Gruppi si rendono conto della necessità della presenza di questa risorsa per il finanziamento dei *media* e per lo sviluppo delle aziende, anche se le preoccupazioni per il cittadino-utente che guarda le trasmissioni non sono venute meno durante il dibattito. Infatti, c'è il rischio che l'eccesso di pubblicità possa stravolgere il senso della comunicazione e trasformare la televisione da mezzo che informa e intrattiene a mezzo di esclusivo imbonimento a favore delle merci e dei produttori.

Sul filo di questa preoccupazione, la Commissione ha affrontato i problemi relativi alla pubblicità, nell'articolo 7, con la convinzione da parte di tutti i senatori della necessità di porre un limite più contenuto all'affollamento pubblicitario e di giungere così a un corretto equilibrio tra le esigenze del cittadino, gli investimenti delle aziende e il bisogno finanziario delle emittenti, e di quelle commerciali in particolare che hanno nella pubblicità la loro risorsa primaria. L'elevato numero di *spots* trasmessi dalle emittenti italiane supera di gran lunga quelli trasmessi complessivamente nel resto d'Europa, al punto che gli stessi utenti della pubblicità che investono in Italia oltre 3000 miliardi nei mezzi radiofonici e televisivi hanno dovuto proporre un contenimento agli operatori della televisione commerciale fino a calcolare nella percentuale del 16 per cento per ogni ora di trasmissione una misura atta ad evitare il rigetto da parte del telespettatore dello *spot*.

Ebbene, la Commissione, alla fine di un lungo dibattito, ha accolto la proposta del Ministro di limitare al 15 per cento per ogni ora l'affollamento pubblicitario per le reti commerciali nazionali previsto inizialmente fino a un massimo del 18 per cento. Alla concessionaria pubblica, invece, la Com-

missione ha confermato l'attribuzione della pubblicità come risorsa accessoria rispetto al canone limitandone l'affollamento al 10 per cento per ogni ora e il corrispondente ammontare a un tetto annuo non superabile stabilito dal Governo sulla base dell'incremento medio annuale della pubblicità radiotelevisiva (articolo 27).

La risorsa primaria della concessionaria pubblica resta quindi quella derivante dal canone di abbonamento sulla cui permanenza, così come sulla permanenza del tetto, la stessa maggioranza della Commissione si è presentata con opinioni al suo interno distinte; opinioni composte infine per il ritiro, da parte di taluni senatori, degli emendamenti, che richiamavano peraltro il parere espresso all'unanimità dalla 5^a Commissione permanente del Senato.

La questione posta non era di poco conto comunque e appare probabile che l'Assemblea ritorni sull'argomento. Sostenendo l'esigenza dell'abolizione del tetto della pubblicità e del canone di abbonamento - da trasformare in imposta da versarsi direttamente allo Stato e non alla RAI - una parte della Commissione sosteneva in verità l'esigenza di mutare lo stesso ruolo della concessionaria, da azienda legata ai processi politici e contributivi dello Stato ad azienda di mercato se pure di natura pubblica. Il servizio reso allo Stato dalla concessionaria sarebbe stato regolato all'interno dell'atto di concessione Stato-RAI. Nel sistema misto il libero confronto a parità di condizioni e di regole tra aziende sembrava ad alcuni senatori più coerente del sistema di finanziamento consolidatosi durante il regime di monopolio. L'obiezione a questa tesi, in special modo da parte del Ministro, è stata quella di evitare al servizio pubblico una forte spinta alla ricerca dell'*audience* e quindi della pubblicità, la quale, portata alla stessa percentuale di affollamento delle private, avrebbe assunto la caratteristica di risorsa primaria anziché accessoria determinando di fatto la trasformazione del servizio pubblico in emittente commerciale.

Ma al di là delle diverse opinioni sul ruolo del servizio pubblico, resta il fatto che

pubblicità e canone si caratterizzano nella legge che si presenta ora all'esame del Senato come elementi dello stesso mercato e dello stesso sistema. Infatti si registra una osmosi di risorse finanziarie tra il pubblico e il privato con l'alzarsi o l'abbassarsi del tetto. Tanto è vero che nella originaria proposta del Governo, successivamente emendata, le risorse complessive del sistema (primarie e accessorie) dovevano rimanere divise a metà tra emittenza pubblica e privata determinando un artificioso meccanismo verso il quale si sono giustamente appuntate le critiche dell'opinione pubblica.

Le disposizioni sulla pubblicità non si limitano alle questioni fin qui annotate. Ci sono altre norme di grande interesse introdotte nel disegno di legge anche in coerenza con la direttiva comunitaria 3 ottobre 1989, n. 552: la pubblicità non deve offendere la dignità dell'uomo; è vietata la pubblicità dei medicinali; la pubblicità deve essere riconoscibile come tale; le interruzioni pubblicitarie non devono compromettere l'organica coerenza dei programmi; le opere di alto valore artistico nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso non possono subire interruzioni.

Infine, sembra significativo sottolineare che, mentre alle grandi emittenti è fatto divieto di trasmettere pubblicità locale, le piccole emittenti associate fino a coprire dodici bacini di utenza - un territorio grande quindi fino a dodici regioni - possono trasmettere pubblicità locale e anche pubblicità nazionale. Con detta norma si volevano raggiungere due obiettivi: quello di assicurare risorse finanziarie adeguate alle emittenti locali oggi in grande difficoltà economiche; e quello di incentivare l'interconnessione tra piccole emittenti, unica via reale per salvaguardare quel patrimonio e, insieme, per selezionare le esperienze migliori.

4. Un altro complesso e difficile problema è stato affrontato dalla Commissione: quello del pluralismo delle voci e dei soggetti del sistema radiotelevisivo e, contemporaneamente, delle posizioni dominanti nel settore dell'informazione. Dal

dibattito, introdotto da un emendamento del Governo all'originario articolo 12, più noto come quello relativo alla cosiddetta «opzione zero», è emersa la formulazione di una nuova norma (articolo 15) che, nella prima parte, detta una regola molto particolare e precisa riguardo al possesso contemporaneo di reti nazionali televisive e di giornali quotidiani.

All'«opzione zero» - nata durante l'accordo per la formazione del Governo De Mita e che in breve significava che chi possedeva giornali non poteva possedere televisioni e viceversa - si sostituisce una regola di rispetto della multimedialità, nel senso che non è possibile separare in astratto un mezzo di informazione dall'altro.

Di questo parere si è dimostrata tutta la Commissione, il Governo - che come si è accennato ha proposto l'emendamento sostitutivo - e, nelle audizioni, numerosi interlocutori tra cui l'attuale Garante dell'editoria che ha affermato, tra l'altro: «L'area delle comunicazioni di massa si presenta articolata in diversi settori ciascuno con una sua specifica individualità, ma sempre più, nelle sue dinamiche reali, tende alla interazione o alla complementarietà fra le diverse componenti che la formano».

Tuttavia le esigenze del pluralismo delle voci sul quale aveva particolarmente insistito la Corte costituzionale nella sentenza n. 826 dell'estate 1988, hanno suggerito al Governo l'opportunità - condivisa dalla Commissione - di porre un limite a tale complementarietà. È nato in questa logica il testo della norma che fa divieto di possedere reti televisive nazionali a chi possieda oltre il 16 per cento di tiratura di giornali quotidiani; che consente una rete televisiva a chi ha tiratura di quotidiani tra il 16 e l'8 per cento; che consente di possedere due reti televisive a chi abbia tiratura di quotidiani inferiori all'8 per cento e anche tre reti - ricorrendo le condizioni generali di concedibilità - a chi non abbia nessun quotidiano.

L'emendamento del Governo era stato presentato nell'aprile 1989, in un tempo in cui non era alle viste la fusione di due

grandi gruppi nazionali, per cui la proposta, non potendo essere legata all'attualità, ha abbastanza agevolmente superato lo scoglio di una discussione che in altre circostanze avrebbe potuto essere dichiarata inopportuna in ordine alle operazioni di concentrazione dei *media* che si stavano realizzando nel libero mercato.

Ma c'è una seconda parte della norma che non ha suscitato minore interesse nel dibattito della Commissione. Se, da un lato, il pluralismo esige una regola di comportamento particolare in un ambito altamente significativo come quello dell'intreccio tra quotidiani e reti televisive, dall'altro occorre verificare un limite di concentrazione assoluto nel mercato complessivo dell'informazione al fine di evitare posizioni dominanti che, sotto un altro profilo, avrebbero potuto modificare il pluralismo.

Si è discusso molto sia sul cosiddetto «paniere» dei mezzi sul quale calcolare le percentuali, sia sul genere dei mezzi da considerare nel «paniere» medesimo.

Alla fine, per quanto riguarda il «paniere» dei ricavi, si è accolta la proposta del Governo che può essere apprezzata tenendo conto del seguente prospetto:

DATI 1988

(Fonte: Garante editoria)

	Miliardi	%
Totale mercato (ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, periodici, libri, audiovisivi, da abbonamenti relativi, da pubblicità, dal canone RAI)	20.686	100
RAI	3.360	16,2
Fininvest	2.256	10,9
Mondadori	2.290	11,1
Rizzoli	2.422	11,7
Rusconi	480	2,3
Monti	486	2,3
Montedison	115	0,6
Altri	9.277	44,9

Per quanto riguarda la percentuale sulla quale fissare il limite *antitrust*, essa è stata approvata nella misura del 20 per cento, consentendo all'editore che non abbia altre attività all'infuori dell'informazione di raggiungere il 25 per cento.

5. Sull'autorità di «governo» del sistema misto radiotelevisivo la Commissione ha cercato di innovare sul contesto della vecchia legge n. 103 del 1975, ma obiettivamente il lavoro avrebbe richiesto un ulteriore perfezionamento.

In particolare, la sopravvivenza della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi riferiti alla concessionaria pubblica denuncia un residuo di mentalità propria del regime di monopolio, sulla base della quale venne introdotto il controllo parlamentare della radiofonia e della televisione pubblica, ma in un contesto storico già allora in via di superamento, come si è accennato all'inizio della presente relazione, e oggi ancor più anacronistico.

Il sistema misto esige dei controlli e delle garanzie diverse da quelle della legge n. 103 e la vera novità, sotto questo profilo, del disegno di legge sta nell'introduzione dell'istituto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, assumendolo dall'esperienza positiva che si è verificata nel campo dell'informazione scritta. Certo, sopravvive la Commissione parlamentare, ma il relatore è convinto che l'Assemblea potrà approfondire il problema e recare un contributo valido e definitivo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per un verso, e il Garante, per un altro, sono dunque le autorità di «governo» e di vigilanza del sistema misto con funzioni distinte ma coordinate e integrate. Al Ministro sono affidate le funzioni relative alla complessa e delicata questione della pianificazione dell'etere e del rilascio e della revoca delle concessioni; al Garante la vigilanza sulla trasparenza dei titolari delle concessioni, la tenuta del registro, l'esame dei bilanci, e tutta quella attività istruttoria - esclusa ogni e qualsiasi forma di amministrazione attiva - tale da mettere il sistema in condizione di aderire allo scopo princi-

pale della legge, vale a dire al pluralismo, all'obiettività, alla completezza e all'imparzialità dell'informazione nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione.

* * *

Onorevoli senatori, le argomentazioni fin qui svolte danno solo un quadro generale della nuova disciplina e non si addentrano in numerosi altri particolari a cui pure si dovrebbe accennare per riferire più compiutamente sul lavoro svolto e sulle conclusioni a cui la Commissione è pervenuta. Ci sarebbe da dire molto, per esempio, sugli articoli riguardanti le sanzioni, sia di tipo penale che amministrativo (articoli 30 e 31), così come sul diritto di richiesta di rettifica da parte dei cittadini che si ritengono lesi (articolo 9), sui criteri per le sponsorizzazioni (articolo 8) e sulle imprese concessionarie di pubblicità (articolo 16), sulle disposizioni relative alle società titolari di concessione (articolo 17) e sugli istituti del controllo e del collegamento (articolo 36), sui canoni e le tasse di concessione (articolo 23), sulla diffusione via cavo (articolo 29), sull'autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio per i soggetti esercenti alla data di entrata in vigore della legge (articolo 32), e, infine, sul regolamento di attuazione (articolo 35).

D'altra parte, talune questioni sono rimaste senza conclusione dopo un lungo confronto tra i senatori della Commissione per la necessità di chiudere il dibattito entro la data stabilita dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Esse vengono così riproposte per l'Aula e non si tratta di punti secondari all'interno del disegno normativo proposto. Sono quelli relativi al ruolo e alle funzioni delle regioni in materia di radiodiffusione locale insieme al sostegno particolare da riconoscere a questo tipo di emittenza; alla istituzione della radiofonia e della radiotelevisione comunitaria, unitamente ad una normativa più specifica per la radiofonia in generale; alla delega al Governo anche per le norme riguardanti la radiodiffusione per mezzo di satelliti oltre

che via cavo; al coordinamento del presente disegno di legge con le vecchie leggi n. 103 del 1975 e n. 10 del 1985.

Questa ultima, del resto, per espresso dettato dell'articolo 1, comma 4, manteneva in vita le norme sulla disciplina del «servizio pubblico nazionale» del 1975 solo «fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo», cioè a dire della disciplina che si vorrebbe introdurre con la presente legge. Nel dicembre 1984, quando si dovette intervenire con decreto-legge a sanare una situazione di illegittimità e di conflittualità tra mezzi pubblici e mezzi privati e di questi con lo Stato, il legislatore si rendeva conto in sostanza che la disciplina relativa al monopolio era superata e che occorreva intervenire con una nuova disciplina relativa al sistema misto; peraltro la stessa legge del 1975, chiaramente transitoria, anche per espresso e ripetuto dettato della Corte costituzionale, non solo non potrebbe colmare il vuoto che praticamente dura - come si è detto - da sedici anni, ma non potrebbe reggere alla complessità dei problemi che il sistema misto propone, essendo stata varata dal Parlamento senza finalità di disciplina generale.

Il riferimento dunque alle precedenti leggi, molti articoli delle quali sono richiamati o abrogati da questo disegno di legge, risulterebbe rischioso e darebbe vita ad una legislazione incerta e strabica, con un occhio al vecchio monopolio e con un altro al nuovo sistema misto, se non si operasse un coordinamento più efficace tra le varie e diverse disposizioni.

L'Assemblea del Senato potrà intervenire anche su quest'ultimo problema e non c'è

dubbio che il confronto parlamentare riuscirà a completare quanto ancora resta da fare e a perfezionare quanto è stato elaborato dalla Commissione, che ha lavorato intensamente e in aperta collaborazione con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e, al proprio interno, sulla base di un leale confronto tra tutti i Gruppi politici, anche se alla fine la maggioranza ha ritenuto di adottare soluzioni che si ritengono più equilibrate e sono certamente più coerenti con l'architettura generale del disegno di legge n. 1138.

Nel rassegnare quindi la relazione si auspica che l'Assemblea del Senato voglia tener conto delle difficoltà in cui la Commissione si è trovata a lavorare e della complessità dei problemi vecchi e nuovi del settore sottoposto al suo esame e anche di quelli emersi negli ultimi tempi nel campo dell'editoria e dell'informazione in Italia, non del tutto prevedibili.

Per questo si esprime l'augurio di un approfondito e produttivo dibattito, e, comunque, di un'approvazione la più sollecita possibile del testo accolto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1138 (con il conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 140, 1159 e 2028), perchè si possa mettere in breve tempo un punto fermo, ancorchè perfettibile, in un campo di così grande importanza per lo stesso consolidamento della democrazia nel Paese, rimasto troppo a lungo privo di disciplina ed esposto a continue sollecitazioni dei gruppi economici e finanziari. Il mercato unico europeo, peraltro, dovrà trovare l'Italia preparata anche in questo delicato settore.

GOLFARI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

**sui disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028
e sui relativi emendamenti**

22 febbraio 1990

La Commissione, esaminati il testo del disegno di legge n. 1138, cui devono ritenersi collegati i disegni di legge nn. 140, 1159 e 2028, e gli emendamenti trasmessi, esprime, all'unanimità, parere contrario all'articolo 21 sia nel testo iniziale che in quello dell'emendamento governativo; la Commissione non ravvisa l'utilità di mantenere il doppio vincolo rappresentato dall'indice di affollamento, di cui all'articolo 5, e dalla fissazione in termini monetari di un flusso massimo di entrate pubblicitarie per ciascun esercizio.

Questo doppio vincolo produce la possibilità che la RAI sia costretta per utilizzare nella sua interezza il tempo disponibile per la pubblicità, a vendere a prezzi inferiori a quelli possibili gli spazi pubblicitari, creando un non dovuto vantaggio economico per gli utilizzatori.

Nè appare che il sistema del doppio vincolo possa costituire uno strumento utile rispetto all'obiettivo di garantire all'editoria sufficienti introiti pubblicitari.

Se si volesse raggiungere questo obiettivo, sarebbe necessario estendere a tutte le emittenti pubbliche e private il sistema dei «tetti» ovvero introdurre una imposizione fiscale differenziata sulla pubblicità radiotelevisiva rispetto alla pubblicità sugli altri *media*.

Il sistema del tetto ha attualmente il risultato primario di redistribuire la pubbli-

cità a danno della RAI ed a favore delle altre società radiotelevisive nazionali, con la conseguenza che le risorse di bilancio debbono assorbire l'intero ammontare del canone; per queste ragioni la Commissione ravvisa nel tetto pubblicitario uno strumento inadeguato e che produce conseguenze indirette di rilevanti dimensioni sulla finanza pubblica.

La Commissione ritiene, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale in materia, che il canone debba essere ridefinito come imposta sulle trasmissioni radiotelevisive e che il suo gettito debba essere destinato a:

1) compensare la RAI, nei limiti definiti dalla convenzione, per gli obblighi di servizi che per effetto della stessa convenzione sono imposti alla concessionaria pubblica;

2) costituire un fondo per eventuali convenzioni di carattere locale che adempiano alle medesime funzioni per bacini locali di utenza;

3) far affluire la quota rimanente al bilancio dello Stato, per contribuire al finanziamento del Fondo unico dello spettacolo, nel cui ambito dovrebbe essere riservato uno stanziamento per un concorso finanziario a programmi di autore da trasmettere sulle reti pubbliche e private.

In definitiva, l'indice di affollamento dovrà essere il solo strumento di limitazione della pubblicità della concessionaria

pubblica, alla quale spetterà l'onere di valorizzare al meglio il tempo disponibile per ottenere il massimo ricavo per ogni minuto di trasmissione riservato alla pubblicità.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, mentre appaiono congrue le indicazioni della pubblicità massima per ora di trasmissione, il limite del 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete appare eccessivamente compresso e non trova giustificazione se non nell'obiettivo di garantire il più elevato *budget* pubblicitario alle altre componenti dell'oligopolio nazionale delle trasmissioni.

Nel rispetto degli autori e degli utenti un limite di cinque minuti per ora di trasmissione, pari al doppio del vincolo indicato nel comma 1, dell'articolo 5, appare

alla Commissione opportuno, ferma rimanendo l'indicazione del 12 per cento per ogni ora di programmazione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, invita la Commissione di merito a valutare attentamente le conseguenze, anche indirette, sul bilancio pubblico delle diverse soluzioni prospettabili per la disciplina del sistema radiotelevisivo nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.0.1, la Commissione non può non respingerlo, nella formulazione attuale, per mancanza di copertura. La stessa preoccupazione di offrire un sostegno alle televisioni locali può essere salvaguardata mediante le convenzioni sopra richiamate, a cui destinare una quota del risparmio del gettito dell'imposta, non più necessario per il finanziamento della RAI.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

sui disegni di legge nn. 1138 e 1159

15 marzo 1989

I disegni di legge in titolo non presentano problemi di compatibilità con la normativa comunitaria considerando soprattutto il fatto che l'esame della proposta modificata di direttiva in materia, presentata il 21 marzo 1988, è ancora in corso e non ne è prevista la definitiva adozione in tempi brevi. La Giunta, pertanto, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, formulando le seguenti osservazioni sulla base delle indicazioni non ancora vincolanti che emergono in sede comunitaria:

a) sarebbe opportuno prevedere quote riservate alle produzioni comunitarie nell'ambito dei tempi di trasmissione, oltre che nell'ambito degli investimenti relativi alla programmazione;

b) le disposizioni in materia di pubblicità dovrebbero includere, almeno per quanto concerne le programmazioni nazionali destinate alle trasmissioni in Europa, limitazioni relative alla possibilità di interrompere i programmi in onda;

c) in sede di esame della normativa nazionale in materia di trasmissione via satellite si dovrà valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per l'armonizzazione su scala europea al fine di non pregiudicare l'effettiva instaurazione di un mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive;

d) si dovrebbe valutare l'opportunità di comprendere nelle quote riservate alle produzioni comunitarie la produzione degli Stati europei - non membri della Comunità - che concludono con la stessa accordi di reciprocità.

DISEGNO DI LEGGE N. 1138

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Servizio pubblico
e radiodiffusione privata)*

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. Essa è, pertanto, affidata al servizio pubblico radiotelevisivo e, mediante concessione o autorizzazione, all'emittenza privata.

2. L'indipendenza, l'obiettività, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, costituiscono i principi fondamentali, volti alla crescita civile del Paese, cui deve attenersi il servizio pubblico radiotelevisivo che è svolto da una società per azioni a totale partecipazione pubblica.

3. L'installazione nonchè l'esercizio di impianti per la radiodiffusione di programmi sonori o televisivi in ambito nazionale e locale da parte di privati sono subordinati al rilascio di concessione, secondo le disposizioni della presente legge.

4. Può altresì essere assentita, mediante autorizzazione, la trasmissione in interconnessione di programmi da parte di emittenti private operanti in ambiti locali diversi, secondo quanto stabilito all'articolo 10.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

(Cfr. l'articolo 2, comma 1, del testo proposto dalla Commissione).

2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del presente testo).

(Cfr. l'articolo 1, comma 2, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(*Servizio pubblico e radiodiffusione*)

1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché l'installazione e l'esercizio di impianti ad essa relativi costituiscono servizio pubblico radiotelevisivo. Possono altresì essere affidati, mediante concessione ai sensi della presente legge e salvo quanto disposto dall'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 17, nonché, mediante autorizzazione, ai soggetti di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, applicandosi le disposizioni di cui al titolo III della stessa legge n. 103.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita «concessionaria pubblica», i titolari di concessione di cui all'articolo 17 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti «concessionari privati»; qualora negli stessi titoli ci si riferisce ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 17, l'espressione «concessionari privati» è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni «trasmissioni» e «programmi» riportate senza specificazioni si inten-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 2.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le altre concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei precedenti commi, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

dono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. *Identico.*

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

(Segue: *Testo del Governo*)

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva.

8. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare le possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi, secondo quanto disposto all'articolo 5.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a

(Segue: *Testo del Governo*)

province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti. Devono comunque essere previsti almeno tre bacini di utenza di radiodiffusione sonora per ogni bacino di utenza televisiva. Ogni emittente radiofonica deve servire di regola nuclei abitati di almeno 20 mila abitanti.

11. Il piano di assegnazione indica:

a) il possibile numero di reti nazionali, intendendo per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio nazionale;

b) il possibile numero delle emittenti e delle reti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il possibile numero delle emittenti locali operanti su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei precedenti commi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige lo schema di piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza e lo trasmette alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

13. Le Regioni e le province autonome, nell'esprimere il proprio avviso sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti.

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, indica:

a) il numero di reti nazionali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale;

b) il numero delle emittenti e delle reti locali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il numero delle emittenti e delle reti locali che operano su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre

(Segue: *Testo del Governo*)

di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini d'utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione del piano di massima, senza che sia pervenuto l'avviso, esso si intende reso in senso favorevole.

14. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige il piano di assegnazione delle frequenze e acquisisce sullo stesso il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

15. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

16. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

14. Il piano di assegnazione, con riferimento esclusivo alle indicazioni circa le localizzazioni degli impianti, è redatto d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni e realizzata l'intesa di cui al comma 14, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

17. *Identico.*

18. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle teleco-

(Segue: *Testo del Governo*)

17. La gestione tecnica corrente del piano è curata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che annualmente trasmette una relazione ai Presidenti delle Camere.

18. La soppressione e l'istituzione di stazioni che non modifichino l'equilibrio della struttura del piano e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione secondo le modalità indicate al comma 17.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

municazioni, nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva.

19. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

20. La soppressione e l'istituzione di impianti che non modifichino l'equilibrio della struttura del piano di assegnazione e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 19.

Art. 4.

(*Norme urbanistiche*)

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati, dalla concessionaria pubblica ovvero dalle società di cui al comma 2 dell'articolo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 35, nonchè il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 15 dell'articolo 17, della concessione per servizio pubblico ovvero della concessione per i servizi di telecomunicazione con riferimento alle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero alle società concessionarie di servizi di

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 10, comma 3, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

telecomunicazione eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonchè delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 35.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonchè per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

Art. 5.

(Collegamenti di telecomunicazione e impianti di radiodiffusione)

1. La concessione di cui all'articolo 17 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area servita, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.

2. Società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico posso-

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 10, comma 4, del presente testo).

Art. 3.

(*Garante per la radiodiffusione*)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione.

2. Il Garante è nominato d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati nonchè tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali ed economiche.

3. Il Garante dura in carica sette anni, non può essere confermato e, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no realizzare, installare o acquisire collegamenti di telecomunicazione e impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 e dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti ad utilizzare i collegamenti e gli impianti indicati al comma 2, salva dichiarazione di indisponibilità degli stessi collegamenti e impianti da parte delle società di cui al comma 2. Le modalità di accertamento della disponibilità, le tariffe e le altre condizioni di utilizzo sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

(*Garante per la radiodiffusione e l'editoria*)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Il Garante è nominato, d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonchè tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

6. Alle dipendenze del Garante è posta una segreteria composta di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, intesa a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza ed una adeguata pluralità delle emittenti radiotelevisive. A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati;

b) ad esaminare i bilanci delle singole

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. *Identico.*

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge. A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa

(Segue: *Testo del Governo*)

emittenti private e la documentazione che li accompagna;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed esercitando i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 16.

11. Il Garante predispone annualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private ovvero ad espletare direttamente tali compiti avvalendosi di organismi specializzati.

11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

12. Il Garante è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Rettifica e comunicati di organi pubblici)

1. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali e materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

2. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

3. Nel caso in cui l'emittente ritenga che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone la questione al Garante. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

4. La mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da cinque milioni a trenta milioni di lire. La stessa sanzione si applica qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 3, salva diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3.

Soppresso. *(Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 9 del testo proposto dalla Commissione).*

(Cfr. l'articolo 31, comma 3, del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito dei bacini di propria competenza, possono chiedere alle emittenti radiotelevisive la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

(*Disposizioni sulla pubblicità*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Disposizioni sulla pubblicità*)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità dell'uomo, non deve basarsi su discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere sentimenti religiosi ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni.

2. È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

4. Le interruzioni pubblicitarie non devono compromettere l'organica coerenza dei programmi nei quali sono inserite. Devono pertanto essere inserite tra fasi distinte dell'azione, della narrazione e della esposizione che caratterizzano il programma o l'opera cinematografica, in modo da non pregiudicarne l'integrità ed il significato.

5. Il Garante, sentita un'apposita Commissione da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interru-

(Segue: *Testo del Governo*)

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può eccedere il 12 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti che diffondono programmi sull'intero territorio nazionale o su almeno quattordici bacini di utenza non può eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione e il 16 per cento dell'orario settimanale di programmazione.

3. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti operanti in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione.

4. La pubblicità locale è riservata alle emittenti televisive operanti in ambito locale. Le emittenti televisive private che, singolarmente o mediante collegamenti o intese con altre emittenti, trasmettono programmi in oltre quattordici bacini di utenza o in almeno cinque bacini di utenza purchè contigui, devono trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni pubblicitarie. Il Garante promuove il raggiungimento di accordi tra le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, degli autori, produttori e distributori dei programmi, degli utenti radiotelevisivi e degli operatori pubblicitari al fine di disciplinare l'inserimento di messaggi pubblicitari e il loro contenuto.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, con proprio decreto, norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari e sul loro contenuto che recepiscono gli accordi di cui al comma 5 e che danno altresì attuazione agli articoli 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora di programmazione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 22, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento ad ogni ora di programmazione in contemporanea.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione.

10. La pubblicità da diffondere in ambito locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, la concessionaria pubblica, i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale i quali, autorizzati a trasmet-

(Segue: *Testo del Governo*)

con identico contenuto, su tutti i bacini serviti ovvero su parti omogenee e contigue non inferiori ad un quinto del territorio nazionale.

5. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai titolari di concessione di radiodiffusione sonora o televisiva privata di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

6. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive private operanti in ambito locale almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui media. La ripartizione della pubblicità fra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni ed in base ai criteri che saranno fissati dal regolamento di cui all'articolo 19.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria del servizio pubblico è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tere in contemporanea ai sensi dell'articolo 22, diffondono programmi in oltre dodici bacini di utenza, devono trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Con riferimento ai concessionari privati autorizzati a trasmettere in contemporanea di cui al precedente periodo l'obbligo vale durante le trasmissioni in contemporanea.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 35. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private.

13. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Sponsorizzazioni*)

1. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

2. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

3. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 35 sono determinati i criteri di valutazione delle sponsorizzazioni in sede di applicazione dei limiti alla trasmissione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 7.

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 4 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla conces-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(Obblighi delle concessionarie del servizio pubblico e delle emittenti private)

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle concessioni previste dalla presente legge sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati, convenzionali o di carattere subliminale.

3. Non è ammessa la trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o per i quali, in pendenza di procedimento penale per violazione dell'articolo 528 del codice penale, l'autorità giudiziaria abbia inibito la proiezione al pubblico. I film vietati ai minori degli anni diciotto non possono essere trasmessi, nè integralmente nè parzialmente, prima delle ore 22,30 e devono essere preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto.

4. In caso di recidiva nell'inosservanza dei divieti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del Garante, può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo per un periodo non superiore a dieci giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Obblighi dei concessionari)

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

3. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Soppresso. *(Cfr. l'articolo 31, commi 3 e 5, del testo proposto dalla Commissione).*

4. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata: rilascio ed estinzione)

1. Chiunque intende installare nonchè gestire impianti di radiodiffusione sonora o televisiva privata deve ottenere apposita concessione ai sensi dell'articolo 1.

2. La concessione non è trasferibile e indica le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, la ubicazione e l'area da servire, nonchè gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 19. La concessione ha la durata di nove anni ed è rinnovabile.

3. La concessione dà titolo ad ottenere anche i necessari collegamenti di telecomunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 10.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Azioni positive per la pari opportunità)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonchè di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984.

Soppresso. *(Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 17 del testo proposto dalla Commissione, salvo i commi 14, 16 e 17, collocati, in diversa formulazione, quali commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 dello stesso testo).*

(Segue: *Testo del Governo*)

4. La concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea.

5. La concessione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma 4.

6. La concessione in ambito nazionale può essere rilasciata soltanto a società con capitale non inferiore a lire un miliardo. La maggioranza delle quote o delle azioni avente diritto di voto deve essere posseduta da persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza o nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea.

7. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

8. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

9. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o nei cui confronti sia stata revocata la concessione in precedenza ottenuta anche per ambito locale diverso.

10. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 9 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

11. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della presenza sul mercato, della potenzialità economica e della qualità della programmazione prevista. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, si tiene conto delle ore di trasmissione effettuate o delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti. Con il regolamento di cui all'articolo 19 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio della concessione.

13. La concessione è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri.

14. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai titolari di concessioni radiotelevisive private siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

15. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge deve fissare il termine, non superiore a sei mesi, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

16. Le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, sono estese, in quanto applicabili, ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali con riferimento alle bande di frequenze assegnate ai servizi stessi.

17. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

devono essere apportate le necessarie modifiche.

18. La concessione prevista dalla presente legge si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
- c) per dichiarazione di fallimento.

Art. 8.

(Numero massimo
di concessioni consentite)

1. Le concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva nell'intero bacino di utenza o in parte di esso, assentite al medesimo soggetto, non possono essere superiori ad una per bacino di utenza ed a tre per bacini diversi purchè non contigui.

2. Chi ha ottenuto la concessione di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili.

3. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

4. Le concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale rilasciate al medesimo soggetto o a soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da soggetti che a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento delle reti nazionali e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile su società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non società-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 20 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

rie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dal predetto articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui all'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale alla titolarità di una rete nazionale.

Art. 9.

(*Obblighi dei concessionari*)

1. I titolari delle concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali.

2. I titolari di concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. I titolari della concessione di cui all'articolo 7 devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione dell'attività di produzione.

5. I medesimi titolari sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per due mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

6. Nel corso di campagne elettorali politiche o amministrative, o di campagne referendarie, i titolari della concessione sono tenuti a praticare condizioni economiche di parità ai partecipanti alla competizione elettorale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 21 del testo proposto dalla Commissione, salvo il comma 9, collocato quale articolo 26 dello stesso testo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

7. I titolari di reti nazionali private hanno l'obbligo di effettuare, mediante radiotelegiornali, servizi di informazione quotidiana su fatti di attualità.

8. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, le emittenti televisive private operanti in ambito nazionale devono riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o della Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il trenta per cento per il primo anno, il quaranta per cento per il successivo biennio, il cinquanta per cento per gli anni seguenti.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o della Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il quaranta per cento per il primo biennio, il cinquanta per cento per l'anno successivo, il sessanta per cento per gli anni seguenti.

Art. 10.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea e utilizzo di sistemi di telecomunicazioni)

1. I titolari di concessione televisiva in ambito locale operanti in bacini di utenza diversi possono ottenere, di intesa fra loro, l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore ed è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La concessione a diffondere programmi mediante una rete in ambito nazionale o locale costituisce titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'intera area servita, comun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione).

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 dell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione).

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

que utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalla concessione.

4. I titolari di concessione radiotelevisiva possono utilizzare i mezzi trasmissivi delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione secondo modalità e corrispettivi stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

(Registro nazionale e imprese titolari di concessioni di radiodiffusione)

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari della concessione di cui all'articolo 7, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nazionale nonché le disposizioni per il funzionamento del registro stesso sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 19.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese nazionali di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Agli effetti della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

6. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione).

Art. 12.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 35.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

Soppresso. *(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 dell'articolo 36 del testo proposto dalla Commissione).*

Soppresso. *(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 dell'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione).*

(Segue: *Testo del Governo*)

responsabilità limitata purchè la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

7. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7 a soggetti diversi da quelli previsti dal presente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società titolari della concessione nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 6.

8. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

9. È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della concessione di cui all'articolo 7, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle concessioni di cui all'articolo 7.

10. Il divieto stabilito al comma 9 relativo alle società estere non si applica nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che praticino nei confronti dell'Italia trattamento di reciprocità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 dell'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione*).

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonchè dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

11. Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della concessione di cui all'articolo 7, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

12. Ai fini della presente legge, costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano i rapporti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 12.

(*Imprese editoriali e televisive:
divieti e decadenze*)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, sono vietate partecipazioni in società titolari di concessione radiotelevisiva di reti nazionali a chi detiene partecipazioni in società editrici di giornali quotidiani e viceversa. Inoltre le persone fisiche o giuridiche titolari di concessione radiotelevisiva di reti nazionali non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani nè detenere partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani se costituite in forma societaria e viceversa.

2. Le società e le persone fisiche o giuridiche titolari di concessione radiotelevisiva di rete nazionale possono detenere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 6 dell'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 36 del testo proposto dalla Commissione*).

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 18.

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 15 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

partecipazioni in una sola impresa editrice di giornali quotidiani locali. Agli effetti della presente legge si intendono per giornali quotidiani locali quelli aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una sola regione e la cui diffusione avvenga nell'ambito della medesima.

3. Qualora il titolare di concessione radiotelevisiva di reti nazionali venga a trovarsi nelle condizioni non consentite dai commi 1 e 2, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ripristinare la situazione precedente entro il termine contestualmente assegnato.

4. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato il Garante delibera la decadenza della concessione.

5. Agli effetti del presente articolo la titolarità di autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale a titolarità di rete televisiva nazionale.

Art. 13.

(Trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7 che interessino più del 10 per cento del capitale sociale. La comunicazione deve essere data entro trenta giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data da entrambe le parti interessate entro trenta giorni dal trasferimento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo la concessione può essere confermata con la stessa scadenza di quella originaria.

5. L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

6. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7.

(Cfr. il comma 5 del presente articolo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, comma 11, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Soppresso. (Cfr. il comma 4 dell'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione).

Soppresso. (Cfr. il comma 5 del presente articolo).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.

5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società concessionaria privata, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 14.

(Bilanci delle emittenti private)

1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 7 devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Garante medesimo.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonchè un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

3. I titolari delle concessioni in ambito nazionale ed i titolari di concessioni che realizzino ricavi annui superiori a cinque miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Bilanci dei concessionari)

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali; sono altresì allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonchè un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1.

3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonchè i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a dieci miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. *Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 12 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

(Posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).

2. Agli effetti del presente articolo la titolarità di autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale a titolarità di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

3. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

4. Per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, periodici e libri, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi e simili, da abbonamenti a mezzi di comunicazione di massa, da pubblicità e da contributi pubblici a carattere continuativo.

Art. 16.

(Imprese concessionarie di pubblicità)

1. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radio-televisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975, abbiano il controllo di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime sono tenute a concludere contratti con i quali si destina alla radiodiffusione televisiva da parte del soggetto controllante una quota di pubblicità pari

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 7, commi da 1 a 13, 15 e 18 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

almeno al 70 per cento del fatturato annuo ed alla diffusione da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale di una quota pari almeno al 20 per cento del fatturato annuo, su indicazione del Garante, secondo criteri obiettivi determinati dal regolamento di cui all'articolo 35. Gli eventuali ulteriori contratti devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiotelevisivi. La stessa disposizione si applica alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di concessionari privati o della concessionaria pubblica.

Capo II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

Art. 17.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti qualora sia preventivamente accertata l'indisponibilità dei collegamenti e degli impianti di cui all'articolo 5.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 18, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonchè gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 35.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La concessione in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 500 milioni;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 500 milioni;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 500 milioni.

5. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4. Non si applicano ad essi gli obblighi di cauzione e i limiti di capitale sociale o patrimonio di cui allo stesso comma 4.

6. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2.

7. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

8. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

9. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

10. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 9 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

11. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 35 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

13. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, commi 9 e 10, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

15. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
- d) per dichiarazione di fallimento.

Art. 18.

(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, nè a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, comma 6, del presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, comma 7, del presente testo).

(Cfr. l'articolo 13, comma 4, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purchè la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

3. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.

4. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, che il Ministro assentisce, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, che il Ministro assentisce, sentito il Garante.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Per i commi 2, 3 e 4, si veda, in diversa formulazione, l'articolo 7, commi 14, 16 e 17, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.

3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

5. È vietata in ogni modo la detenzione da parte dei concessionari privati di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 8 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. Le concessioni di cui all'articolo 17 in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; tali bacini possono essere contigui purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti.

2. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare.

3. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 9 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale alla titolarità di una rete nazionale.

Art. 21.

(*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. I concessionari privati sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio oggetto della concessione. Il regolamento di cui all'articolo 35 determina i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

4. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

5. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

6. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

7. Nel corso di campagne elettorali politiche o amministrative o di campagne referendarie, i concessionari privati sono tenuti a praticare condizioni di parità ai partecipanti alla competizione elettorale. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 10, commi 1 e 2, del presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 20 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

8. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale hanno l'obbligo di trasmettere servizi di informazione quotidiana su avvenimenti di attualità.

9. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale devono riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il 30 per cento per il primo anno, il 40 per cento per il successivo biennio, il 50 per cento per gli anni seguenti.

Art. 22.

(*Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea*)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore.

Art. 23.

(*Canoni e tasse*)

1. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusio-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;

d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;

e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;

f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

2. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

3. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.

5. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in analogia formulazione, l'articolo 23, comma 1, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.

6. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Capo III

NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 24.

*(Durata della concessione
per servizio pubblico)*

1. La durata dell'atto di concessione concernente il servizio pubblico radiotelevisivo, già fissata in sei anni dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, viene elevata a sette anni.

Art. 25.

*(Consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica)*

1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata della legislatura.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 9, comma 9, del presente testo).

Art. 15.

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche e televisive che abbiano carattere di oscenità si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Ai reati di diffamazione commessi col mezzo di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, gli imprenditori e gli amministratori che, nonostante la formale diffida del Garante, violino le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 7, o che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Riserva a favore
di programmi nazionali o comunitari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria pubblica deve riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il 40 per cento per il primo biennio, il 50 per cento per l'anno successivo, il 60 per cento per gli anni seguenti.

Soppresso. (Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 30 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al predetto Garante l'elenco dei propri soci.

6. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*) - 1. Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti a carattere locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni circolari radiofoniche o televisive, anche simultanee o parallele, eccedendo i limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere diretta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

mente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

Art. 16.

(*Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*)

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10 e 12 della presente legge, nonché dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine, il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a trenta milioni.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 18, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per le violazioni delle medesime disposizioni compiute entro l'anno il Garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo per un periodo non superiore a dieci giorni e, nei casi più gravi, può deliberare la revoca della concessione o dell'autorizzazione e la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 31 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

cancellazione dal registro nazionale di cui all'articolo 11.

6. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, 6, commi 2 e 3, e 9 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 19 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

7. Trascorso tale termine, il Ministero diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

8. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al comma 7, il Ministero delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a 12 milioni.

9. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 6, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 18, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Per i casi di recidiva il Ministero, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può deliberare la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

11. Il Ministero delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione.

12. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

titolare della concessione, la revoca di cui al comma 11 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

13. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

14. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

15. Avverso i provvedimenti adottati dal Garante ovvero dal Ministero delle poste e telecomunicazioni è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 18.

16. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono di pertinenza esclusiva dello Stato.

Art. 17.

(Comunicazione degli esercenti impianti di radiodiffusione)

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, i privati che intendono installare ed esercire impianti di radiodiffusione o modificare impianti preesistenti devono effettuare, almeno sessanta giorni prima delle relative realizzazioni, la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai privati che hanno iniziato l'esercizio di impianti di radiodiffusione od hanno apportato modifiche ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 32 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

impianti preesistenti a partire da data successiva al 6 dicembre 1984 ed anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi la comunicazione va effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che entreranno in funzione ai sensi del comma 1, possono svolgere l'attività sino a quando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia provveduto in ordine alla domanda di concessione prevista dall'articolo 7 e comunque non oltre un anno dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, a condizione che siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e nei commi 1 e 2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a provvedere non oltre un anno dalla data di approvazione del piano.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 indica, ove necessario, gli accorgimenti tecnici che i privati titolari di impianti di radiodiffusione sono tenuti ad adottare ai fini del coordinamento e della compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, ovvero la diffusione di trasmissioni consistenti in immagini fisse o ripetitive, comporta la disattivazione degli impianti.

Art. 18.

(*Giurisdizione esclusiva*)

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in identica formulazione, quale articolo 37 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 19.

(*Regolamento di attuazione*)

1. Il regolamento di attuazione è emanato, entro sei mesi dall'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante. Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento.

Art. 20.

(*Canoni e tasse*)

1. I titolari delle concessioni previste dalla presente legge sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni di radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

b) per le concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;

c) per le concessioni di radiodiffusione sonora nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione delle frequenze;

d) per le concessioni di radiodiffusione televisiva nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione delle frequenze;

e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 10: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 35 del testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso. (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 23 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le misure dei canoni previste al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

3. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata.

4. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno in cui vale la concessione.

5. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate in allegato.

6. I canoni di concessione riguardano l'esercizio delle reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Art. 21.

(Finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Le risorse primarie del sistema radiotelevisivo sono costituite dal contributo dello Stato alla Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dal gettito pubblicitario al netto delle provvigioni di agenzia.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, tenuto conto delle previsioni di incremento del gettito pubblicitario per l'anno successivo e della necessità di tenere una proporzione equilibrata tra le due entrate, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, previo concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce l'ammontare del contributo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(Finanziamento della concessionaria pubblica)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

statale dovuto a titolo di corrispettivo del servizio reso dalla Società concessionaria, in misura comunque non superiore al gettito dell'imposta di cui all'articolo 22 previsto per lo stesso anno. Con la legge finanziaria può essere stabilita la corresponsione di un contributo superiore alla misura suddetta.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo potrà conseguire nell'anno successivo. Detti introiti, sommati al contributo dello Stato, devono assicurare alla Società concessionaria una entrata annuale complessiva pari alla metà delle risorse primarie del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

4. In sede di consuntivo annuale, valutato lo scarto rispetto alla previsione, la Commissione determina il conguaglio da recuperare o da accordare nell'anno successivo.

5. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 22.

*(Obblighi dei detentori
di apparecchi riceventi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore e televisive, comunque e da chiunque effettuate, sono tenuti al paga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

Soppresso.

2. *Identico.*

Art. 28.

(Norme sul canone di abbonamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori

(Segue: *Testo del Governo*)

mento dell'imposta annua nelle seguenti misure:

a) per uno o più apparecchi televisivi ad uso privato detenuti dallo stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, lire 110.000;

b) per apparecchi radiofonici e televisivi detenuti in luoghi diversi da quelli indicati alla lettera a) e per gli analoghi apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi l'imposta è dovuta nelle misure stabilite alle tabelle 8, 9, 11 e 16 allegate al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1987. Il richiamo della tabella 8 vale soltanto per la parte relativa alla ricezione radiofonica.

2. Qualora la detenzione degli apparecchi di cui al comma 1 abbia inizio nel corso dell'anno l'imposta è dovuta in ragione di un dodicesimo dell'importo annuale per ogni mese successivo a quello in cui ha inizio la detenzione.

3. Le modalità ed i termini per il pagamento dell'imposta, per la riscossione e la gestione della stessa, per la richiesta di cessazione d'uso dell'apparecchio ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento dell'imposta da parte degli interessati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Per l'omesso pagamento dell'imposta si applica una sopratassa pari a tre volte l'ammontare del tributo evaso oltre il recupero del tributo dovuto. Se il pagamento dell'imposta è eseguito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito la sopratassa è ridotta ad un terzo. Per la riscossione coattiva dell'imposta e della sopratassa si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni. Avverso l'ingiunzione di pagamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza competente in relazione alla resi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

denza del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa. I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive. L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

5. Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è soppresso.

6. Il numero 36 della tabella A, parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«36) prestazioni di servizi delle radio-diffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103».

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti la ripartizione delle entrate previste dalle disposizioni previgenti nonché quelle che prevedono canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;

c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;

d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;

e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 15 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 30.

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 che violino le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 18 e di cui al comma

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2 dell'articolo 36 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società concessionaria pubblica o delle società concessionarie private ovvero delle società che comunque le controllano direttamente o indirettamente, i quali non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 200.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 16 del presente testo).

(Cfr. gli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

Art. 31.

(*Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*)

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 22, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultano inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 10, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo non superiore a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 9, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 37 della

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. l'articolo 6, comma 4, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a centottanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato il Garante propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 5, 19 e 21, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 35 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 3 milioni nonchè, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative pecu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

niarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 37 della presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) obbligatoriamente, ai sensi dei commi 5 e 7, su proposta del Garante.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Avverso i provvedimenti adottati dal Garante ovvero dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37.

18. Le somme versate a titolo di sanzioni

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 17 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

(*Autorizzazione
alla prosecuzione nell'esercizio*)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi ordinati dalla magistratura o prescritti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del coordinamento e della compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministero delle poste e

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle telecomunicazioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. I privati di cui al comma 1, ottenuta la concessione di cui all'articolo 17, hanno facoltà di continuare ad utilizzare collegamenti e impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli adeguamenti prescritti dal piano di assegnazione o dall'atto di concessione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini fisse o ripetitive, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 33.

(*Norme per i soggetti autorizzati*)

1. Le norme di cui agli articoli 9; 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14; al comma 1 dell'articolo 16; ai commi 4 e 7 dell'articolo 21 nonchè le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserci-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3 ovvero emittenti e reti locali così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

2. Le norme di cui agli articoli 7; 8; al comma 2 dell'articolo 16; ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 21, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31 hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali esercitano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3, ovvero emittenti e reti locali, così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applicano equiparando al rilascio di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale l'esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di reti nazionali, così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3. Il Garante invita i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non ottemperino a detti divieti a mettersi in regola entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni; qualora i soggetti entro tale termine non abbiano ottemperato ai divieti, il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi esercitati da tali soggetti, ai quali inoltre non possono essere rilasciate le concessioni di cui all'articolo 17.

4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

(*Disposizioni transitorie*)

1. La durata dell'atto di concessione del servizio pubblico, già fissata in sei anni dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, viene elevata a sette anni.

2. Il primo piano di assegnazione delle frequenze agli impianti viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze che è redatto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al comma 2, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 31 gennaio 1983,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 34.

(*Disposizioni transitorie*)

Soppresso. (*Collocato, in analogia formulazione, quale articolo 24 del testo proposto dalla Commissione*).

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 27 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I titolari delle emittenti radiotelevisive private, in funzione alla data di entrata in vigore del nuovo piano di ripartizione delle radiofrequenze, i quali utilizzino gli impianti in difformità delle prescrizioni del piano, sono tenuti ad apportare le necessarie modifiche entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del piano stesso.

5. In sede di prima applicazione della presente legge sono preferiti, ai fini del rilascio della concessione, gli esercenti di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che abbiano inoltrato nei termini la comunicazione prevista all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

6. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Soppresso.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 12 dell'articolo 17.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercitato continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purchè rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre centottanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 35.

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 19 del presente testo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, comma 12, del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 35.

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro centottanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

Art. 36.

(Norme sulle società -
Società controllate e società collegate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministra-

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 11, comma 5, del presente testo).

(V., in identica formulazione, l'articolo 18 del presente testo).

Art. 24.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7,6 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,2 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste dall'articolo 20.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Art. 37.

(*Giurisdizione esclusiva*)

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 38.

(*Attuazione di direttiva*)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 39.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7,6 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,2 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste dall'articolo 23.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)ALLEGATO
(articolo 20)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
128	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo	3.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*)	1.500.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	ordinario
	- tassa annuale (*)	250.000	ordinario
129	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo	10.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*)	5.000.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo	2.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*)	1.000.000	ordinario
130	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea:		
	- tassa di rilascio o di rinnovo	4.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*)	2.000.000	ordinario

(*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)ALLEGATO
(articolo 23)*Identica.*

DISEGNO DI LEGGE N. 140

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POZZO ED ALTRI

Art. 1.

1. La produzione e la diffusione radiotelevisiva, per il loro carattere generalizzato ed impositivo, costituiscono un servizio pubblico che investe la responsabilità dello Stato per l'interesse obiettivo che esso ha nella corretta informazione politica, sociale ed economica e nella formazione culturale ed estetica della comunità nazionale.

Art. 2.

1. Lo Stato esplica il servizio di produzione e di diffusione radiotelevisiva su tutto il territorio nazionale, sia direttamente sia tramite concessione ai privati che abbiano i requisiti per le trasmissioni a diffusione locale.

Art. 3.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, assume la denominazione di «Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private».

2. Ad essa compete:

a) formulare gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi ai quali deve adeguarsi il servizio pubblico e privato radiotelevisivo;

b) controllare che il servizio pubblico e privato radiotelevisivo rispetti gli indirizzi generali e adottare le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

c) essere la garante vigile ed operativa sulle diffusioni radiotelevisive dell'Ente radiotelevisivo di Stato e delle emittenti private, al fine di attuare:

1) la pluralità dell'informazione politica, sociale e culturale;

2) il più ampio accesso di tutte le componenti culturali alla diffusione radiotelevisiva;

3) il controllo sulla qualità dei programmi radiotelevisivi che debbono essere di elevato contenuto culturale ed estetico, non essere contrari alla moralità, alla dignità nazionale, al rispetto dei valori religiosi e della personalità umana;

d) stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso dei privati al mezzo radiotelevisivo;

e) disciplinare, sentito l'Ente radiotelevisivo di Stato, le rubriche «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» ed altre consimili;

f) formulare indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

g) effettuare il controllo sulle emissioni pubblicitarie e sulle modalità delle loro trasmissioni, affinché non siano in contrasto con i principi ed i criteri della presente legge e non superino la percentuale stabilita rispetto alle ore riservate agli altri programmi;

h) analizzare, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

i) ricevere dal consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato le relazioni sui programmi trasmessi ed accertarne la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

l) tenersi costantemente informata di tutte le partecipazioni societarie in Italia ed all'estero sia dell'Ente radiotelevisivo di Stato sia delle radiotelevisioni private;

m) seguire la Commissione per l'attività di produzione ed i programmi della «Rai Corporation», che opera negli Stati Uniti d'America;

n) designare i componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato, secondo i criteri di proporzionale rappresentanza delle forze politiche presenti nel

Parlamento e con il rispetto delle minoranze;

o) funzionare quale organo di secondo grado per le controversie sorte fra il Comitato nazionale per la radiotelevisione, di cui all'articolo 4, ed i terzi;

p) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla legge;

q) riferire con la relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui programmi della Commissione stessa;

r) adottare un regolamento interno per l'espletamento dei propri compiti.

3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai Consigli regionali e al consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti dell'Ente radiotelevisivo di Stato e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può altresì chiedere all'Ente radiotelevisivo di Stato l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Art. 4.

1. In applicazione di quanto enunciato nei precedenti articoli, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito obbligatoriamente il parere della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private, uno o più decreti aventi valore di legge, secondo i seguenti principi e criteri:

a) porre in liquidazione la società per azioni RAI-Radiotelevisione Italiana;

b) costituire al posto della società per azioni RAI-Radiotelevisione Italiana:

1) una società per azioni a partecipazione statale per la costruzione, manutenzione e gestione, in regime di monopolio, degli impianti radiotelevisivi come emittenti, ripetitori, reti, satelliti e così via, quale concessionaria

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La società per azioni a partecipazione statale ha l'obbligo di fornire all'Ente radiotelevisivo italiano ed alle emittenti private tutti i mezzi necessari per la diffusione dei programmi radiotelevisivi. La proprietà della maggioranza delle azioni è attribuita alle società del gruppo IRI-STET: SIP, Italcable e Telespazio; la proprietà delle altre azioni è ripartita fra l'Ente radiotelevisivo di Stato e l'Associazione delle radiotelevisioni private. I componenti del consiglio d'amministrazione delle società sono nominati esclusivamente dai suoi soci partecipanti e nel rispetto della convenzione con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La società a partecipazione statale per gli impianti radiotelevisivi sarà finanziata da una quota del canone di abbonamento, dal fondo di dotazione dell'IRI, dai proventi per l'uso degli impianti da parte dell'Ente radiotelevisivo di Stato e da parte delle stazioni private;

2) un Ente radiotelevisivo italiano di Stato (ERTIS), di diritto pubblico, dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali con il compito sia di produrre sia di diffondere su tutto il territorio nazionale i programmi radiotelevisivi secondo gli indirizzi e con le salvaguardie proprie di un servizio pubblico di primario interesse nazionale. L'Ente ha facoltà di produrre, per sé e per terzi, programmi radiotelevisivi ed è proprietario degli studi di produzione e di ogni attrezzatura necessaria alle riprese, agli allestimenti, ai collegamenti interni e così via. L'Ente, per la diffusione dei programmi, stipula accordi con la società per azioni a partecipazione statale che gestisce gli impianti di diffusione. L'Ente gode della più ampia libertà di produzione e di organizzazione, escludendo però ripartizioni in «testate», «reti», «canali» e così via, e deve adottare una tecnologia in grado di rispondere in piena autonomia sia in termini di costi-ricavi, sia in termini di gradimento. La produzione appaltata all'esterno dall'Ente deve rispondere esclusivamente a criteri di professionalità, con esclusione di ogni lottizzazione politica. L'Ente non può appaltare all'esterno programmi e servizi ai quali direttamente o indirettamente partecipa personale, di qualunque funzione o grado, dipendente dall'Ente stesso. A tal fine

deve essere esercitato il più rigoroso controllo anche per evitare l'uso di prestanomi o altre coperture. I contratti di produzione esterna, conclusi dall'Ente radiotelevisivo italiano di Stato, debbono essere pubblici. All'Ente incombono in modo particolare la continuità e la qualità delle trasmissioni per gli italiani all'estero, assicurando la presenza di tutte le componenti politiche e culturali nazionali, e ciò in relazione anche a quanto disposto dalle norme sul voto degli italiani all'estero. Tenendo conto che le funzioni d'informazione plurima e di elevazione culturale hanno un costo che non deve soltanto essere valutato in termini economici, all'Ente, cui compete assumere ogni necessaria iniziativa per adeguare il servizio al continuo evolversi della società civile e in grado di esprimere tutte le sue componenti, quando rispetti tali funzioni, può essere attribuita una quota del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. L'Ente può assumere il proprio personale (giornalistico, artistico, culturale, di regia, tecnico, amministrativo e così via) solamente per pubblico concorso; ogni commissione per le assunzioni deve essere presieduta da un magistrato della giustizia ordinaria. L'Ente è finanziato da una quota del canone di abbonamento, dalla pubblicità, dalla vendita dei programmi e servizi prodotti, dal fondo destinato per legge;

c) costituire il Centro nazionale di ascolto e di visione ai fini del controllo delle trasmissioni. Il Centro è a disposizione della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private e che designa quali addetti ai servizi tecnici degli esperti su proposta di ciascuno dei Gruppi parlamentari presenti in Parlamento. Tale Centro, in funzione 24 ore su 24, ha il compito:

1) di attuare un servizio continuativo di ascolto-video-registrazione di tutte le trasmissioni radiotelevisive;

2) di fornire, su richiesta della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private o di un suo componente, la documentazione delle violazioni;

3) di segnalare, d'iniziativa, alla Commissione parlamentare le violazioni riscontrate;

d) costituire il Comitato nazionale per la radiotelevisione formato da componenti proposti dalla Commissione parlamentare, dai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato nazionale per la radiotelevisione ha il compito di:

1) distribuire le frequenze e i canali;

2) sorvegliare la gestione degli impianti della società per azioni a partecipazione statale anche al fine che questa adegui continuamente il loro sviluppo in relazione sia ai progressi della tecnica che alle esigenze della diffusione;

3) effettuare controlli sulla proprietà delle stazioni radiotelevisive private e delle ditte raccoglitrice di pubblicità anche al fine di evitare la formazione di gruppi monopolistici;

4) assicurarsi della idoneità dei gestori delle stazioni private a deferire al giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria le violazioni al codice di autodisciplina pubblicitaria;

5) controllare i dati e il funzionamento dell'Istituto nazionale di rilevamento dei dati di ascolto e di gradimento ed eventualmente promuovere l'accertamento sui dati forniti dall'Ente di Stato e dalle imprese private;

6) effettuare controlli sulle tariffe pubblicitarie, sul rispetto delle norme sulla stampa applicabili alle diffusioni radiotelevisive;

7) assicurare che venga rispettato il diritto di rettifica con gli stessi criteri e modalità, per quanto applicabili, della legge sulla stampa;

8) controllare che le attività giornalistiche sia dell'Ente televisivo di Stato sia delle emittenti private vengano esercitate da iscritti all'Ordine dei giornalisti;

9) dirimere le questioni controverse, salvo il diritto della parte di ricorso in ogni momento alla magistratura ordinaria oppure alla Commissione parlamentare quale organo di seconda istanza;

e) costituire in ogni Regione il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, nel quale dovranno essere rappresentati tutti gli indirizzi politici e culturali presenti nel Consiglio regionale, eletto da ciascun Consiglio

regionale. I candidati al Comitato regionale potranno essere proposti dalle organizzazioni sociali, economiche e culturali, indicate nel decreto delegato, presenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle università, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ordini professionali e organizzazioni sindacali. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo:

1) ha il compito di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva e deve essere sentito nei confronti dei problemi riguardanti sia l'Ente di Stato che le stazioni private;

2) regola l'accesso alle trasmissioni regionali dell'Ente pubblico;

3) controlla l'adeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze locali sia pubbliche che private, segnalandole al Comitato nazionale;

4) esprime parere obbligatorio sull'eventuale assegnazione di fondi regionali alle radiotelevisioni private locali;

f) determinare, altresì, quanto necessario circa le risorse per il finanziamento del servizio di radiotelevisione in Italia, che di norma derivano: dal canone di abbonamento dell'utente; dalla pubblicità; dagli stanziamenti sui bilanci dello Stato e delle Regioni;

g) disciplinare le stazioni radiotelevisive private nell'ambito della diffusione locale, disponendo che non potrà essere posseduta, da parte di persone fisiche o giuridiche, più di una stazione emittente, secondo i seguenti criteri:

1) l'eventuale collegamento di programmi fra stazioni diverse non può coprire più di un quinto del periodo giornaliero di trasmissione; i collegamenti dovranno avvenire sempre tramite la rete e gli apparati della

società a partecipazione statale per la gestione degli impianti pubblici e non si potranno avere più di due collegamenti giornalieri fra le stesse emittenti;

2) ciascuna emittente privata dovrà assicurare che almeno il 30 per cento di trasmissione giornaliera sia di produzione propria o da essa appaltata in esclusiva;

3) il tempo dedicato alle emissioni pubblicitarie non dovrà superare il 20 per cento delle trasmissioni giornaliere; le emissioni pubblicitarie non dovranno menomare i contenuti delle trasmissioni nelle quali sono inseriti;

4) le radiotelevisioni private si finanzieranno con la pubblicità, con la vendita dei programmi e servizi prodotti, con gli stanziamenti statali, da prelevarsi su una quota del canone di abbonamento, e con eventuali stanziamenti sui bilanci regionali, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo;

h) determinare il tipo e l'ammontare delle sanzioni amministrative, sino alla chiusura o al sequestro degli impianti, immobili, attrezzature, eccetera, per le infrazioni ai punti sopra indicati, salva sempre la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di delitti.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1159

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MACALUSO ED ALTRI

**TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI****Art. 1.***(Principi generali)*

1. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressione e artistica, culturale e scientifica, il diritto dei cittadini ad una informazione libera, il pluralismo dei mezzi di informazione e la libera concorrenza tra le imprese di informazione costituiscono principi fondamentali della disciplina dei mezzi di comunicazione di massa.

2. Le attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'informazione sono regolate dalle disposizioni della presente legge e, in quanto con esse compatibili, dalle altre leggi vigenti in materia di editoria, radiotelevisione e pubblicità.

3. Nell'interpretazione della presente legge e di ogni altra disposizione in materia di comunicazioni di massa si ha riguardo ai principi di cui al comma 1.

Art. 2.*(Finalità ed ambito di applicazione della legge)*

1. La presente legge detta disposizioni intese:

a) ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e gestionali delle imprese operanti nei settori della stampa quotidiana e settimanale, dell'emittenza radiotelevisiva, della raccolta pubblicitaria, nonché della produzione, distribuzione e commercializzazione di programmi per i mezzi di comunicazione e comunque di programmi audiovisivi;

b) ad impedire la formazione di posizioni dominanti, comunque realizzate, e comportamenti lesivi della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione;

c) a regolamentare il sistema delle comunicazioni di massa integrando la disciplina vigente dei singoli settori in coerenza con i principi costituzionali richiamati nell'articolo 1.

2. Ai fini della presente legge si intendono come imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa tutte le imprese che esercitano una o più delle attività di cui al comma 1, lettera a), e comunque tutte le imprese indicate all'articolo 6, comma 2.

TITOLO II**STATUTO DELL'IMPRESA
DI COMUNICAZIONE DI MASSA:
DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 3.***(Titolarità dell'impresa)*

1. L'esercizio dell'impresa nel settore delle comunicazioni di massa è riservato alle persone fisiche e, sempre che abbiano per statuto quale oggetto esclusivo le attività predette, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative.

2. Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

3. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, a società in nome collettivo o in accomandita semplice. Possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, solo qualora le azioni aventi diritto di voto o le quote di tali società siano intestate a persone fisiche. È nullo il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 sono parificate alle persone fisiche le società con azioni quotate in borsa, alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato

dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

5. È vietato intestare a società fiduciarie o a società di paesi non aderenti alla Comunità economica europea una parte comunque superiore al 10 per cento del capitale sociale delle azioni o delle quote delle società operanti nel settore delle comunicazioni di massa e costituite in forma di società per azioni, in accomandita semplice o a responsabilità limitata. Analogo divieto vale per le azioni e le quote delle società che direttamente o indirettamente le controllano.

6. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti commi comporta la cancellazione d'ufficio dal registro istituito ai sensi dell'articolo 6.

7. È nullo il trasferimento a qualunque titolo a soggetti diversi da quelli previsti dal presente articolo di aziende, testate o emittenti, ovvero di azioni o quote di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge o di società che direttamente o indirettamente le controllino.

Art. 4.

(Trasparenza della proprietà dell'impresa)

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono tenute a comunicare alla Commissione nazionale per le comunicazioni per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6:

a) la dichiarazione di inizio e di cessazione delle pubblicazioni o delle emissioni radiofoniche o televisive, con almeno tre giorni di anticipo;

b) il trasferimento di aziende o testate, nonché ogni atto costitutivo o traslativo di diritti totali o parziali di godimento sull'azienda, entro quindici giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono eventual-

mente intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano, direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

2. Le persone fisiche e le società che controllano direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 10 una società operante nel settore delle comunicazioni di massa, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla Commissione nazionale per le comunicazioni entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

Art. 5.

(Pubblicità delle modificazioni degli assetti proprietari)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e ad ogni altro negozio o fatto per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 10 vengono a disporre di una quota superiore al 10 per cento del capitale sociale di società operanti nel settore delle comunicazioni di massa. Tale limite è ridotto al 2 per cento per le società con azioni quotate in borsa. Le medesime disposizioni si applicano inoltre ad ogni trasferimento, negozio o fatto che modifica la quota di cui dispongono soggetti già detentori di partecipazioni superiori ai limiti predetti.

2. Dei trasferimenti, negozi o fatti di cui al comma 1 deve essere data comunicazione scritta entro quindici giorni alla Commissione nazionale per le comunicazioni per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, la ragione o la denominazione sociale del dante e dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

3. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 2, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate

da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì alle modificazioni degli assetti proprietari delle società le quali controllano, direttamente o indirettamente, imprese operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.

5. Ove non siano state effettuate nei termini le comunicazioni previste dai precedenti commi, i soggetti che le hanno omesse sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquanta milioni. Con la stessa pena sono puniti coloro che abbiano effettuato comunicazioni false.

Art. 6.

(Registro nazionale delle imprese di comunicazioni di massa)

1. È istituito il registro nazionale delle imprese di comunicazioni di massa. Alla tenuta del registro provvede la Commissione nazionale per le comunicazioni.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa:

a) gli editori di testate quotidiane e settimanali;

b) le imprese che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva;

c) le imprese di produzione o distribuzione di programmi o servizi per i mezzi di comunicazione di massa;

d) le imprese concessionarie di pubblicità per testate quotidiane e periodiche o per emittenti radiofoniche e televisive;

e) le agenzie stampa e le agenzie di informazione;

f) gli altri soggetti indicati nell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

3. I soggetti di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 2, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autentica del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome o la

ragione sociale ed il domicilio del soggetto che ha la proprietà della testata o dell'emittente, nonché di chi esercita l'attività relativa alla pubblicazione della testata o alle trasmissioni radiofoniche e televisive;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società;

c) l'elenco dei soci nonché copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi associativi in carica, nel caso delle associazioni di cui all'articolo 14, comma 6;

d) una dichiarazione contenente l'elencazione delle testate edite e delle emittenti radiofoniche e televisive controllate e per ciascuna di esse l'indicazione, rispettivamente, del luogo di pubblicazione e della sede dell'emittente;

e) copia degli eventuali accordi con altre imprese per la trasmissione di programmi in contemporanea ai sensi dell'articolo 22, ovvero per la produzione o l'acquisto di beni e servizi comuni;

f) gli ulteriori elementi eventualmente richiesti a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

4. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autentica del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate quotidiane e settimanali e delle emittenti radiofoniche e televisive per le quali si forniscono servizi, si distribuiscono programmi, o si raccoglie pubblicità.

5. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui ai commi 3 e 4, nonché le comunicazioni di cui al presente articolo 6

devono essere trasmesse alla Commissione nazionale per le comunicazioni entro trenta giorni.

6. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro di cui al presente articolo, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dalla Commissione nazionale per le comunicazioni, quando essa abbia comunque ottenuto gli elementi informativi di cui ai commi 3 e 4.

7. Allorchè una parte comunque superiore al 10 per cento del capitale sociale, delle azioni o quote della società che richiede l'iscrizione al registro o delle società che direttamente o indirettamente la controllano è intestato a soggetti esteri residenti in paesi aderenti alla Comunità economica europea, l'iscrizione è ammessa solo se i soggetti esteri predetti hanno i requisiti di cui all'articolo 3 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

8. Agli amministratori che violino le disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'articolo 8 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

9. Sono nulli i contratti stipulati tra le imprese di cui al comma 3 e le imprese di cui al comma 4, allorchè anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

Art. 7.

(Bilanci delle imprese di comunicazioni di massa)

1. Le imprese operanti nei settori disciplinati dalla presente legge devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno, alla Commissione nazionale per le comunicazioni, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 6, i propri bilanci redatti secondo modelli stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni.

2. Al bilancio dell'impresa, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, deve essere allegato il conto

dei profitti e delle perdite delle singole aziende, testate ed emittenti.

3. Al bilancio delle imprese che editano testate quotidiane devono essere annessi i dati di cui all'allegato A della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonchè l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria.

4. Al bilancio delle emittenti televisive e radiofoniche devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali. Devono inoltre essere allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi.

5. Al bilancio delle imprese di cui ai commi 3 e 4 deve in ogni caso essere allegato un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'impresa e delle testate ed emittenti da essa gestite.

6. Le imprese di produzione e distribuzione di programmi e le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione nazionale per le comunicazioni, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 6, il proprio bilancio integrato da un allegato, redatto secondo un modello approvato con le modalità previste al comma 1 che evidenzi in modo analitico:

a) le risultanze contabili afferenti ai programmi comunque forniti e alla pubblicità comunque effettuata sulle testate quotidiane e periodiche ed emittenti radiofoniche e televisive, distinte per testata ed emittente;

b) le clausole di esclusiva e i minimi garantiti eventualmente pattuiti;

c) le modalità di pagamento;

d) le entrate dell'impresa stessa in relazione alle singole testate o emittenti;

e) ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Commissione ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antioligopolistiche.

7. Le imprese operanti nel settore delle

comunicazioni di massa che realizzino un fatturato annuo superiore a cinque miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui hanno superato il fatturato annuo sopra indicato.

8. Le società che controllano ai sensi dell'articolo 10 una o più imprese operanti nei settori disciplinati dalla presente legge devono presentare alla Commissione nazionale per le comunicazioni, entro il 31 agosto di ogni anno, il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al comma 1.

9. I titolari, i legali rappresentanti, gli amministratori delle imprese operanti nei settori disciplinati dalla presente legge che rifiutino od omettano il deposito e la pubblicazione del bilancio ovvero non vi provvedano nei termini indicati, o comunque violino le disposizioni dei commi precedenti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cento milioni a dieci miliardi di lire. Le imprese di cui al presente comma che, ove richiesto il deposito e la pubblicazione del bilancio da parte della Commissione nazionale per le comunicazioni, non vi adempiano entro trenta giorni dalla richiesta stessa, sono cancellate d'ufficio dal registro di cui all'articolo 6.

10. In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

Art. 8.

(Disposizioni sull'autonomia gestionale delle imprese di informazione)

1. Lo statuto delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, deve prevedere il diritto delle società cooperative e dei consorzi tra società cooperative costituiti a norma dell'articolo 6, commi primo, secondo, terzo e sesto della legge 5 agosto 1981, n. 416, ad ottenere, in assegnazione gratuita e con vincolo di intrasferibilità, una quota non inferio-

re al 2 per cento del capitale sociale. All'assegnazione si dà luogo allorchè alla cooperativa abbia aderito almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti ovvero dei lavoratori dipendenti aventi regolare rapporto di lavoro con l'impresa. Lo statuto della cooperativa deve in ogni caso garantire il diritto di partecipazione dei giornalisti o dei dipendenti dell'impresa, che ne facciano richiesta.

2. Nel caso di cui al comma 1, la cooperativa, ovvero il consorzio di cooperative ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione della società.

3. Quando l'impresa sia, anche indirettamente, controllata da uno dei soggetti di cui all'articolo 13, lo statuto sociale deve prevedere che le decisioni relative alla designazione dei direttori delle testate od emittenti, e alla definizione degli indirizzi delle politiche dell'informazione da esse adottate, siano deliberate previo consenso di un comitato di garanti nominato dalla Commissione nazionale per le comunicazioni tra persone di indiscussa indipendenza e riconosciuta autorevolezza morale e culturale.

4. Le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa sono tenute ad apportare ai propri statuti le modificazioni imposte dalla presente legge o ad essa conseguenti, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GARANZIA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA

Art. 9.

(Divieto di posizioni dominanti e di intese limitatrici della concorrenza. Gruppi di imprese)

1. È vietata l'acquisizione, in qualsiasi forma e modo, di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di massa. Sono altresì vietate le intese, gli accordi fra imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto ovvero abbiano o possano avere l'effetto di

limitare o distorcere il pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.

2. Ai fini della presente legge si intende per posizione dominante il controllo esercitato, anche di fatto, o indirettamente, o congiuntamente ad altri soggetti, su imprese del settore delle comunicazioni di massa che assommino cumulativamente quote di mercato superiori ai limiti indicati nei titoli IV e VI.

3. Si intende altresì per posizione dominante quella del soggetto che, pur non detenendo il controllo su imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa oltre i limiti predetti, cumuli partecipazioni di collegamento, ai sensi dell'articolo 11, tali da superare le quote di mercato a tal fine indicate nei titoli IV e VI.

4. Si intende infine per posizione dominante quella del soggetto che, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate ai sensi degli articoli 10 e 11, raccolga oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario complessivo nei settori disciplinati dalla presente legge.

5. I vincoli, i limiti e le regole dettati dalla presente legge al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di concorrenza fra le imprese si intendono in ogni caso riferiti ai gruppi di imprese tra i quali intercorrano rapporti di controllo o di collegamento ai sensi degli articoli 10 e 11.

Art. 10.

(Definizione dei rapporti di controllo tra imprese)

1. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nel primo comma dell'articolo 2359 del codice civile e ogni altra situazione che consenta di esercitare, anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti, un'influenza determinante, in positivo o in negativo, sulle scelte concernenti la gestione della società controllata o le politiche informative delle testate da essa edito o trasmesse.

2. L'influenza dominante prevista dall'articolo 2359 del codice civile è presunta, salvo

prove contrarie, quando ricorrano rapporti di carattere finanziario od organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

c) l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

d) l'esercizio da parte di soggetti, diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario, di poteri di designazione degli amministratori e dei dirigenti delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge, nonché dei responsabili della programmazione e delle politiche informative; ovvero

e) il coordinamento della gestione dell'impresa operante nei settori di cui alla presente legge con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse.

3. I rapporti di cui al comma 2 sono rilevanti, ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti dell'impresa per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate.

4. La Commissione nazionale per le comunicazioni provvede ad accertare la sussistenza di rapporti di controllo di fatto avvalendosi di ogni elemento atto ad identificare l'influenza dominante anche al di fuori dei casi di cui al comma 2.

Art. 11.

(Definizione dei collegamenti tra imprese)

1. Ai fini della presente legge, il collegamento tra imprese è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Costituisce rapporto di collegamento anche quello che si realizza per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA GARANZIA
DEL PLURALISMO E LA TUTELA
DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA
NEL SETTORE EDITORIALE

Art. 12.

(Concentrazioni editoriali)

1. Ai fini di cui all'articolo 9, si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o delle imprese tra loro collegate che giungano ad editare, o a controllare società che editano testate quotidiane, la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato i limiti indicati dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Si considera altresì dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, ai sensi degli articoli 10 e 11, giunga ad editare o controllare società che editano testate settimanali la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 25 per cento della tiratura complessiva dei giornali settimanali in Italia.

3. I limiti di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono ridotti di un quinto nel caso in cui il soggetto, l'impresa, il gruppo di imprese o le imprese tra loro collegate editino contemporaneamente testate quotidiane e settimanali, e sempre che la tiratura complessiva nell'uno e nell'altro settore superi il 10 per cento della tiratura complessiva in ciascuno dei due settori.

4. Non si considera dominante la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese che controlli una quota di mercato superiore ai limiti indicati nei commi precedenti editando una sola testata quotidiana o settimanale.

5. Resta fermo quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 5 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in materia di concentrazioni nel settore della raccolta di pubblicità per l'editoria quotidiana.

Art. 13.

(Concentrazioni conglomerali)

1. I limiti percentuali indicati dall'articolo 12 e dall'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono ridotti di un quinto qualora i soggetti, imprese, gruppi di imprese o imprese tra loro collegate, che direttamente o indirettamente controllano le società operanti nel settore delle comunicazioni di massa, abbiano attività e interessi prevalenti in altri settori economici.

2. Ai fini della presente legge si intendono come soggetti aventi attività e interessi prevalenti in altri settori economici quelli che, nella media dei tre anni precedenti, abbiano realizzato un fatturato nei settori predetti superiore del doppio a quello realizzato nel settore delle comunicazioni di massa.

TITOLO V

DISCIPLINA GENERALE DELL'EMITTENZA
RADIOTELEVISIVA PRIVATA

Art. 14

(Principi generali)

1. La diffusione circolare di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo, è servizio pubblico essenziale e ha carattere di preminente interesse generale. Essa è pertanto riservata allo Stato. Può essere altresì esercitata da imprese private previa concessione, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto dell'interesse generale ad evitare concentrazioni monopolistiche ed oligopolistiche, a garantire il pluralismo delle tendenze culturali, politiche e sociali, a rendere effettivo il diritto alla informazione e alla libertà di espressione, e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

2. Il sistema pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

3. L'installazione e l'esercizio da parte di imprese private di impianti per la radiodiffu-

sione circolare di programmi sonori o radiotelevisivi e comunque la diffusione di tali programmi sul territorio nazionale sono subordinati al rilascio di concessione, comprensiva dell'abilitazione all'uso delle frequenze assegnate a ciascun impianto, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi. È subordinata al rilascio di concessione ed è disciplinata dagli articoli successivi anche la diffusione sul territorio nazionale mediante satelliti geostazionari di programmi irradiati da emittenti situate in territorio straniero o in acque internazionali.

4. Le reti di telecomunicazioni e i servizi tecnici che consentono l'interconnessione tra più bacini di utenza sono riservati allo Stato. La società concessionaria della gestione delle reti e dei servizi stipula apposite convenzioni con i privati che ne facciano richiesta, attenendosi a principi e indirizzi fissati dalla Commissione nazionale per le comunicazioni. La società concessionaria è tenuta a stipulare la convenzione nel caso in cui i privati richiedenti si impegnino a rispettare, a pena di decadenza, le norme contenute nella presente legge.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, l'attività di radiodiffusione sonora nazionale è riservata allo Stato che vi provvede tramite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

6. Ai fini della presente legge si intendono per emittenti radiofoniche a carattere commerciale, quelle che perseguono, anche indirettamente, scopo di lucro, e per emittenti radiofoniche a carattere comunitario, quelle che non perseguono scopo di lucro e sono espressione di particolari istanze culturali, etniche, sociali, religiose e politiche. L'emittenza radiofonica comunitaria può essere esercitata anche da associazioni tra persone fisiche. La legge regionale prevede le condizioni e le modalità per il sostegno e la diffusione dell'emittenza comunitaria anche attraverso contributi pubblici alla parziale copertura dei costi di gestione e di installazione degli impianti, per una quota non superiore ad un terzo del totale.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla installazione e all'esercizio di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla diffusione nel territorio nazionale di

programmi irradiati da organismi esteri nei rispettivi paesi, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 15.

(Ripartizione delle radiofrequenze)

1. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze indica le bande di frequenza attribuite ai vari servizi di telecomunicazione. Lo schema del piano è predisposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Ufficio internazionale delle telecomunicazioni (UIT), sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la Commissione ministeriale paritetica istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1984, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le Regioni, e chiunque vi abbia interesse possono proporre modifiche e far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Sulla base delle osservazioni pervenute, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il piano è aggiornato, con le modalità previste dai commi 1 e 2, sentita la Commissione nazionale per le comunicazioni, ogni cinque anni, o comunque ogni qualvolta se ne determinino le condizioni per obiettive esigenze nazionali o internazionali.

Art. 16.

(Piano di assegnazione delle radiofrequenze)

1. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto riguarda l'emittenza privata, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggrega-

zione eventuale di più aree di servizio di singoli impianti, e vengono determinati tenendo conto: dell'entità numerica della popolazione servita; della distribuzione della popolazione residente; delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona; dell'obiettivo del massimo utilizzo delle risorse disponibili.

3. I bacini di utenza si distinguono in bacini di utenza per l'emittenza televisiva, coincidenti di regola con il territorio di una regione, di una parte di essa o di parti di regioni diverse purchè contigue, e bacini di utenza per la radiodiffusione sonora aventi di norma dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree o nuclei metropolitani. I bacini di utenza devono comunque essere delimitati in modo da assicurare potenzialmente alle imprese di radiodiffusione un'equilibrata gestione economica, e da consentire la coesistenza del maggior numero possibile di emittenti, in relazione all'offerta di servizi radiofonici e televisivi esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suoi prevedibili sviluppi, e in ogni caso, e prioritariamente, all'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione.

4. Nel piano sono riportati tutti gli impianti ritenuti necessari ad attuare gli obiettivi di cui al comma 1, nell'osservanza della vigente normativa internazionale in materia. Per ciascun bacino di utenza il piano indica gli impianti o i raggruppamenti di impianti necessari e sufficienti all'espletamento del servizio su tutta la sua estensione territoriale. Per ciascun impianto il piano riporta la localizzazione, i parametri radioelettrici, la frequenza assegnata e la relativa area di servizio.

5. Nella predisposizione del piano si tiene conto distintamente:

a) delle frequenze necessarie per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico assegnati dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, al servizio pubblico radiotelevisivo, articolato in tre reti televisive nazionali e in tre reti radiofoniche nazionali;

b) delle frequenze necessarie per l'esercizio delle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) delle frequenze necessarie per assicura-

re un assetto pluralistico dell'emittenza televisiva privata nazionale;

d) delle frequenze necessarie per assicurare un adeguato sviluppo dell'emittenza televisiva locale;

e) delle frequenze necessarie per assicurare un adeguato sviluppo e un assetto pluralistico dell'emittenza radiofonica commerciale locale;

f) delle frequenze necessarie per assicurare, anche nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 18, comma 3, lo sviluppo dell'emittenza radiofonica comunitaria locale;

g) delle frequenze necessarie per assicurare la ricezione dei programmi esteri di cui all'articolo 14, comma 7.

6. Lo schema del piano di assegnazione delle frequenze è predisposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro sei mesi dall'approvazione del piano di ripartizione delle frequenze di cui all'articolo 15. Le Regioni e chiunque vi abbia interesse possono, nei successivi trenta giorni, inviare al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e alla Commissione nazionale per le comunicazioni, osservazioni e rilievi.

7. Entro i successivi trenta giorni, il piano di assegnazione delle frequenze è definitivamente approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni.

8. Con il medesimo procedimento disciplinato dai precedenti commi il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede, almeno ogni cinque anni e ogni qualvolta sia stato modificato il piano di ripartizione delle frequenze, all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze, tenendo conto delle rinunce, delle revoche e delle nuove richieste di concessione nel frattempo presentate da soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 17.

(Concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi)

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o

televisiva indica le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche degli impianti e gli altri elementi prescritti.

2. La concessione dà titolo ad ottenere i necessari collegamenti di telecomunicazione, secondo quanto disposto dall'articolo 22.

3. La concessione non è trasferibile. Essa può essere rilasciata solo ai soggetti di cui all'articolo 3, che abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni della presente legge. Non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a partecipazione pubblica, ad aziende e ad istituti di credito, nè a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità e agenzie pubblicitarie. Gli enti pubblici, anche economici, le società a partecipazione pubblica, le aziende e gli istituti di credito non possono, nè direttamente nè indirettamente, partecipare a società titolari di concessione rilasciata ai sensi della presente legge.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

5. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre l'utilizzazione di radiofrequenze, già assegnate in concessione a soggetti privati, da parte dei competenti organismi statali che ne abbiano la necessità.

6. Per soddisfare esigenze di pubblica necessità il Governo, le Regioni, le province e i comuni, negli ambiti di propria competenza, possono disporre la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente.

7. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20 e 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 18.

(Procedimento e criteri per l'assegnazione delle frequenze radiofoniche)

1. In attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, la Regione de-

termina con legge le modalità per il rilascio delle concessioni all'installazione e all'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora in ambito locale e di abilitazione all'uso delle frequenze relative.

2. Nel determinare i criteri di preferenza per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale di cui all'articolo 14, da applicare allorchè le frequenze disponibili per i singoli bacini di utenza siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la legge regionale adotterà comunque, opportunamente specificandoli, i parametri:

- a) del numero degli addetti ai servizi di informazione;
- b) degli investimenti previsti per il triennio successivo al rilascio della concessione;
- c) della percentuale dei programmi autoprodotti;
- d) dello spazio destinato all'accesso;
- e) dello spazio destinato all'informazione;
- f) della quantità e della qualità dei servizi offerti alla comunità;
- g) dell'esperienza maturata nel settore.

3. Qualora le frequenze disponibili per le emittenti comunitarie di cui all'articolo 14 siano insufficienti, nel singolo bacino di utenza, rispetto alle domande presentate, l'assegnazione della banda di frequenza verrà effettuata con modalità che ne consentano l'utilizzo a più emittenti, anche attraverso la turnazione tra i facenti richiesta, secondo i criteri determinati con legge regionale.

4. Le domande di concessione sono presentate alla Regione competente per territorio e, nel caso di bacini interregionali, alla Regione all'uopo indicata nel piano di cui all'articolo 16.

5. Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge regionale, il rilascio della concessione è atto dovuto, sempre che vi sia disponibilità di frequenze. Nel caso previsto dal comma 2 la Regione provvede alla valutazione comparativa delle domande, sulla base dei criteri stabiliti a norma del comma stesso, ed alla determinazione di una graduatoria. La graduatoria ha validità quinquennale. Qualora nel quinquennio si rendano disponibili frequenze per rinuncia, revoca o decadenza delle concessioni, esse

sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

6. Sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale a norma dei precedenti commi, il presidente della giunta regionale dispone con unico provvedimento l'attribuzione delle frequenze, entro due mesi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande. Il provvedimento è trasmesso entro dieci giorni dalla sua adozione alla Commissione nazionale per le comunicazioni, ed è contestualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Chiunque può fare pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alla Commissione nazionale per le comunicazioni, nel termine perentorio di due mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 6. Nei successivi trenta giorni il presidente della giunta regionale approva in via definitiva l'attribuzione delle frequenze, su conforme parere della Commissione nazionale delle comunicazioni; e provvede al rilascio dei provvedimenti di concessione.

8. Le imprese a carattere commerciale di cui all'articolo 14, sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al pagamento di un canone annuo per l'utilizzo delle frequenze assegnate. Il canone è determinato dalla Regione, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per le comunicazioni. Il 50 per cento delle somme versate alla Regione è riversato in conto entrate del Tesoro di Stato.

9. La concessione ha la durata di sette anni. Alla scadenza è, di norma, rinnovata. Il mancato rinnovo può essere disposto con provvedimento motivato solo previo parere conforme della Commissione nazionale per le comunicazioni.

Art. 19.

(Procedimento e criteri per l'assegnazione delle frequenze televisive)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sul conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni, determina i criteri per l'attribuzione

delle frequenze e il rilascio delle concessioni alle imprese private che intendano esercitare l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere nazionale e locale. Tali criteri, da applicarsi qualora le bande di frequenza all'uopo riservate dal piano di cui all'articolo 16 risultino insufficienti ad accogliere tutte le domande di concessione presentate da soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno consentire una valutazione comparativa delle domande presentate che privilegi innanzitutto gli obiettivi della garanzia:

a) del pluralismo della comunicazione televisiva e della libertà di concorrenza tra le imprese;

b) della realizzazione del diritto dei cittadini ad un'informazione completa, obiettiva ed imparziale;

c) della valorizzazione e dello sviluppo della cultura nazionale e locale e della produzione audiovisuale nazionale;

d) del progresso tecnologico;

e) dell'occupazione.

2. Le domande di concessione sono presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne trasmette copia alla Commissione nazionale per le comunicazioni.

3. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, entro i successivi due mesi il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni predispone uno schema di provvedimento generale di attribuzione delle frequenze. Lo schema è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Entro il termine perentorio di due mesi dalla pubblicazione dello schema, le Regioni e chiunque vi abbia interesse possono formulare rilievi, osservazioni e obiezioni, trasmettendoli al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla Commissione nazionale per le comunicazioni.

5. Entro i successivi due mesi, la Commissione nazionale per le comunicazioni approva il provvedimento di attribuzione delle frequenze e rilascia le concessioni ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Qualora le bande di frequenza all'uopo riserva-

te dal piano di cui all'articolo 16 risultino insufficienti ad accogliere tutte le domande di concessione presentate da soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge, la Commissione provvede preliminarmente, sulla base della valutazione comparativa svolta ai sensi del comma 1, alla determinazione di una graduatoria.

6. Le concessioni valgono per dieci anni e sono rinnovabili. Qualora durante il predetto periodo si rendano disponibili frequenze per rinuncia, revoca o decadenza delle concessioni, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 5.

7. Le imprese concessionarie sono tenute, a pena di decadenza della concessione, al pagamento di un canone annuo, nella misura fissata dalla legge finanziaria.

Art. 20.

(Limiti al cumulo delle concessioni)

1. Nessun soggetto, impresa, o gruppo di imprese può ottenere, neppure attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate, o attraverso imprese collegate ai sensi dell'articolo 11, e salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3:

a) più di una concessione per radiodiffusione televisiva nazionale;

b) più di una concessione per radiodiffusione televisiva relativa al medesimo bacino di utenza locale;

c) più di tre concessioni per radiodiffusione televisiva relativa a bacini locali diversi;

d) più di una concessione per radiodiffusione sonora relativa al medesimo bacino di utenza locale, salvo quanto previsto dal comma 4;

e) concessioni per radiodiffusione sonora relative a diversi bacini locali la cui area di ricezione sia complessivamente superiore a 15 milioni di abitanti, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale. I titolari di concessioni radiotelevisive nazionali non pos-

sono essere titolari di concessioni radiofoniche.

3. Chi ha ottenuto una o più concessioni per radiodiffusione televisiva locale può ottenere, per bacini di utenza diversi, concessioni per radiodiffusione sonora, a condizione che l'area di ricezione complessiva non ecceda il limite di cui al comma 1, lettera e).

4. Chi ha ottenuto una concessione per radiodiffusione televisiva locale può ottenere altresì una concessione per radiodiffusione sonora nel medesimo ambito locale, a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle frequenze disponibili. Alla stessa condizione, chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda, nel medesimo ambito territoriale.

5. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano ai soggetti, imprese o gruppi di imprese di cui all'articolo 13, nè a quelli che, anche indirettamente, controllano oltre il 10 per cento del mercato dell'editoria quotidiana o oltre il 15 per cento del mercato dell'editoria settimanale.

Art. 21.

(Norme concernenti la trasmissione e l'autoproduzione dei programmi radiotelevisivi)

1. I titolari delle concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di 64 ore settimanali. I titolari di concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora titolari di concessione sono tenute ad irradiare programmi di autoproduzione originale per almeno il 60 per cento del totale delle ore di

programmazione giornaliera, nella fascia dalle ore 7 alle ore 20. Il limite è ridotto al 40 per cento allorchè i programmi irradiati comprendano messaggi pubblicitari per un tempo inferiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione.

3. La percentuale dei programmi autoprodotti dai titolari di concessione televisiva in ambito nazionale non può essere inferiore, in ogni caso, al 30 per cento del totale delle trasmissioni televisive effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, nè al 25 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate. La percentuale dei programmi autoprodotti dai titolari di concessione televisiva in ambito locale non può essere inferiore al 20 per cento del totale delle trasmissioni effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, nè al 10 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate. La percentuale dei programmi autoprodotti dalla concessionaria del servizio pubblico televisivo non può essere inferiore al 50 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate.

4. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio, o in coproduzione fra più titolari di concessione, ivi compresa la società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale caso, si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione, come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresì autoprodotti i programmi realizzati da terzi nell'ambito nazionale o della Comunità economica europea, su commissione dei titolari di concessione.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le emittenti televisive devono comunque riservare il 40 per cento degli investimenti destinati alla programmazione a produzioni, acquisizioni e lavorazioni realizzate nell'ambito nazionale o della Comunità economica europea e riservare il 50 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di *films* a quelli di produzione nazionale o dei paesi comunitari.

7. La trasmissione dei *films* di lungometraggio, ad eccezione di quelli prodotti o coprodotti dall'emittente, non può essere effettuata se non siano decorsi almeno due anni dalla data di prima proiezione pubblica in Italia in sale cinematografiche. Tale data è accertata dalla Società italiana autori ed editori.

8. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 17 sono tenuti a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti dalla presente legge, la disciplina in campo nazionale ed internazionale vigente, in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati, convenzionali o subliminali.

9. I titolari delle predette concessioni devono tenere un registro, conforme a un modello approvato dalla Commissione nazionale per le comunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché alla loro provenienza, con l'indicazione degli estremi del contratto di acquisizione e la specificazione dell'attività di produzione. Devono inoltre conservare la registrazione dei programmi trasmessi fino al sessantesimo giorno successivo alla loro trasmissione.

10. Nel corso di campagne elettorali, politiche o amministrative, i titolari delle predette concessioni sono tenuti a praticare condizioni di pari trattamento ai partiti o liste di candidati partecipanti alla competizione elettorale.

Art. 22.

(Concessione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea e utilizzo di sistemi di telecomunicazione)

1. I titolari di concessione televisiva in ambito locale operanti in bacini di utenza diversi possono ottenere, di intesa fra loro, la concessione per la trasmissione di programmi in contemporanea.

2. La concessione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore ed è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sul conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 le emittenti consorziate sono tenute a trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 30 per cento delle trasmissioni effettuate fra le ore 19 e le ore 22, e per non meno del 25 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate, in esso comprendendo per l'intero i programmi autoprodotti dal consorzio stesso.

4. Per i collegamenti di telecomunicazioni necessari al trasferimento dei programmi sonori e televisivi, salvo che per quelli radioelettrici, ad uso proprio, necessari per collegare direttamente senza tratte intermedie lo studio di emissione con gli impianti di diffusione, le emittenti devono utilizzare mezzi pubblici assentiti mediante concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

5. L'utilizzo di mezzi trasmissivi delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione avviene secondo modalità e corrispettivi stabiliti dalla Commissione nazionale per le comunicazioni.

6. Nulla è innovato alla disciplina dei collegamenti radioelettrici ad uso privato non utilizzati per le attività regolate dalla presente legge.

Art. 23.

(Limiti di affollamento pubblicitario)

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di programmazione, nè il 5 per cento del totale delle ore di programmazione settimanale. Sono abrogati il secondo, il terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti televisive private nazionali non può eccedere il 12 per cento di ogni ora di programmazione, nè il 10 per cento del totale delle ore di programmazione settimanale.

3. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti televisive locali non può eccedere il 16 per cento del totale delle ore di programmazione settimanale.

4. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna

ora di programmazione, per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale, e il 5 per cento di ciascuna ora di programmazione, per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario.

5. La pubblicità locale è riservata alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

6. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari per il 2 per cento della durata dei programmi medesimi. Si intendono per sponsorizzati i programmi esplicitamente offerti da imprese o enti fornitori di beni e servizi, nonchè quelli definiti come tali dalla Commissione nazionale per le comunicazioni. L'indicazione dell'impresa o ente sponsorizzatore può essere inserita solo all'inizio o al termine del programma sponsorizzato.

7. Sono nulle le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai titolari di concessione di radiodiffusione sonora e televisiva privata di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

8. Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela dei consumatori. A tutela del diritto d'autore e dell'integrità delle opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, nonchè dei diritti degli utenti, è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari solo prima dell'inizio, dopo il termine o negli intervalli naturali delle opere stesse.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LA GARANZIA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Art. 24.

(Divieto di comportamenti lesivi della libertà di concorrenza)

1. È vietata ogni attività diretta ad alterare, distorcere o restringere la concorrenza tra le imprese che operano nel settore delle comunicazioni radiotelevisive.

2. In particolare sono vietati gli atti, anche se realizzati attraverso accordi o combinazioni tra imprese, nonchè i comportamenti diretti ad impedire la presentazione, da parte degli interessati, di domande per l'ottenimento di concessioni per impianti radiotelevisivi, o a precludere comunque l'accesso di nuovi concorrenti ovvero a sottomettere operatori esistenti.

3. Sono altresì vietate ai soggetti di cui al comma 1 ed alle imprese che operano nel settore delle comunicazioni radiotelevisive pratiche di prezzi e tariffe volte a provocare artificiose alterazioni del mercato e a danneggiare o estromettere un concorrente.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale caso la Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituisce la Commissione nazionale per le comunicazioni nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 25.

(Concentrazioni radiofoniche e televisive)

1. È vietata l'acquisizione di posizione dominante nel mercato radiofonico o televisivo.

2. Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese o delle imprese tra loro collegate che giungano ad assommare concessioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 20.

3. Sempre che siano rispettati i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 4, è tuttavia consentito al medesimo soggetto, impresa o gruppo di imprese di controllare due emittenti televisive nazionali, a condizione che il medesimo soggetto, anche attraverso società controllate o collegate ai sensi degli articoli 10 e 11, non controlli oltre il 5 per cento del mercato dell'editoria quotidiana, nè controlli oltre il 10 per cento del mercato dell'editoria settimanale, nè raccolga pubblicità per altre emittenti radiofoniche o televisive.

4. Si considera altresì dominante la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese o

delle imprese tra loro collegate che giungano a controllare contemporaneamente un'emittente televisiva nazionale e un'impresa di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi che fornisca oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi in contemporanea da due o più consorzi di emittenti di cui all'articolo 22, ovvero che fornisca oltre il 20 per cento dei programmi trasmessi da emittenti radiofoniche la cui area di utenza superi complessivamente i 15 milioni di abitanti.

5. Si considera parimenti dominante la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese o delle imprese tra loro collegate che giungano a controllare contemporaneamente un'emittente televisiva nazionale e un'impresa concessionaria di pubblicità che raccolga, oltre ai messaggi pubblicitari destinati all'emittente controllata o collegata, più del 50 per cento dei messaggi pubblicitari a diffusione nazionale destinati a due o più dei consorzi di emittenti di cui all'articolo 22, o destinati ad emittenti radiofoniche la cui area di utenza superi complessivamente i 15 milioni di abitanti.

Art. 26.

(Posizioni dominanti nel mercato pubblicitario e nel mercato della produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi)

1. È vietata l'acquisizione di posizione dominante nel mercato della produzione e distribuzione di programmi per la radiodiffusione televisiva o sonora, nonchè in quello della raccolta pubblicitaria per le emittenti radiofoniche e televisive.

2. Oltre ai casi disciplinati dall'articolo 25, si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o delle imprese fra loro collegate che:

a) forniscano oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi da più di due emittenti televisive nazionali o consorzi di emittenti locali di cui all'articolo 22; ovvero

b) forniscano oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi da più di due emittenti radiofoniche e/o televisive operanti nel medesimo ambito locale.

3. Si considera altresì dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o delle imprese fra loro collegate che:

a) raccolgano pubblicità in esclusiva per più di due emittenti televisive nazionali o consorzi di emittenti locali di cui all'articolo 22; o comunque forniscano oltre il 50 per cento della raccolta pubblicitaria dei soggetti predetti; ovvero

b) raccolgano pubblicità in esclusiva per più di due emittenti televisive operanti nel medesimo ambito locale.

4. In deroga al disposto del comma 3 è consentito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di raccogliere, anche tramite società controllate, pubblicità per le reti di cui all'articolo 16, comma 4, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4.

5. Qualora un soggetto, impresa o gruppo di imprese controlli, ai sensi dell'articolo 10, una emittente televisiva nazionale e una società concessionaria di pubblicità, quest'ultima non potrà raccogliere pubblicità per emittenti radiofoniche o televisive diverse dalla consociata, in misura superiore al 30 per cento del proprio fatturato pubblicitario radiotelevisivo annuo.

6. È tuttavia consentito al medesimo soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, di provvedere alla raccolta della pubblicità o alla produzione o distribuzione dei programmi per due consorzi costituiti fra emittenti locali ai sensi dell'articolo 22, ovvero per un'emittente televisiva nazionale e per un consorzio tra emittenti locali, purchè non controlli oltre il 10 per cento del mercato dell'editoria quotidiana, nè oltre il 15 per cento del mercato dell'editoria settimanale.

7. Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o imprese tra loro collegate che controlli un'emittente televisiva nazionale e abbia in proprietà o in gestione oltre il 30 per cento delle sale cinematografiche aperte al pubblico, ovvero che controlli due emittenti televisive nazionali e abbia in proprietà o in gestione oltre il 15 per cento delle sale cinematografiche aperte al pubblico. Si considera infine dominante la

posizione dei soggetti di cui al comma 6 quando abbiano in proprietà o in gestione oltre il 20 per cento delle sale cinematografiche aperte al pubblico.

Art. 27.

(*Concentrazioni conglomerati*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, e quelle dell'articolo 26, comma 6, non si applicano ai soggetti, imprese o gruppi di imprese di cui all'articolo 13.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3, si considera dominante la posizione dei soggetti, imprese, o gruppi di imprese di cui all'articolo 13, allorchè anche attraverso imprese indirettamente controllate:

a) forniscano oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi da più di un'emittente televisiva nazionale o consorzio di emittenti locali di cui all'articolo 22;

b) forniscano oltre il 50 per cento della raccolta pubblicitaria di più di un'emittente televisiva nazionale o consorzio di emittenti locali di cui all'articolo 22.

3. Si considera inoltre dominante la posizione dei soggetti, imprese o gruppi di imprese di cui all'articolo 13, allorchè, anche attraverso imprese indirettamente controllate:

a) controllino oltre il 12 per cento del mercato dell'editoria quotidiana e un'emittente televisiva nazionale;

b) controllino oltre il 16 per cento del mercato dell'editoria settimanale e un'emittente televisiva nazionale.

TITOLO VII

ORGANI E STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 28.

(*Commissione nazionale
per le comunicazioni*)

1. È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le comunicazioni, organo di garanzia e di governo del sistema delle comunicazioni di massa. Essa ha personalità

giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata congiuntamente dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, che svolgono o abbiano svolto le funzioni di giudice costituzionale, di magistrato di Cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, di professore universitario ordinario nelle discipline giuridiche, economiche, aziendali, o dell'informazione, o che siano esperti di riconosciuta competenza e valore nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Il presidente e i membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale, professionale o di lavoro dipendente, nè essere amministratori di enti pubblici o privati, nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati di ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

4. Al presidente e ai membri della Commissione è assegnato un emolumento pari a quello spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione.

5. Il garante per l'attuazione della legge sull'editoria, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppresso. Nella prima costituzione della Commissione nazionale per le comunicazioni, il titolare dell'ufficio del garante dell'editoria, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è componente di diritto della Commissione in luogo di uno dei suoi membri.

Art. 29.

(Organizzazione e funzionamento della Commissione)

1. La Commissione approva, con il voto favorevole di almeno quattro membri, le

norme relative alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico e all'ordinamento delle carriere del personale e alla gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo, ed è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le comunicazioni. La pianta organica è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della Commissione. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi. Nei limiti stabiliti dal predetto decreto interministeriale la Commissione può inoltre assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, o chiedere il comando di personale delle pubbliche amministrazioni.

4. La Commissione può avvalersi, quando necessario, di esperti, consulenti o società di consulenza remunerandoli a titolo di prestazione professionale.

5. Gli impiegati, gli esperti e i consulenti addetti alla Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

7. La Commissione nazionale per le comunicazioni può richiedere alle società o enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati. Al personale incaricato delle ispezioni o dell'acquisi-

zione di atti o documenti sono conferiti i poteri di accesso, controllo e ispezione che spettano agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi diretti e indiretti. La Commissione può inoltre avvalersi dei corpi di Polizia dello Stato, della Guardia di finanza e dell'Escopost.

8. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo alla Commissione le violazioni delle disposizioni della presente legge dagli stessi rilevate.

Art. 30.

(Funzioni e poteri della Commissione nazionale per le comunicazioni)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni adotta i provvedimenti necessari per tutelare l'interesse pubblico alla garanzia del pluralismo dell'informazione e della libera concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di espressione artistica, culturale e scientifica, e per rendere effettivo il diritto dei cittadini all'informazione.

2. A tal fine la Commissione:

a) vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, ed esercita i poteri attribuiti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18;

b) tiene il registro di cui all'articolo 6;

c) trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sullo stato dell'informazione, sulle questioni aperte, sull'attività svolta e sugli indirizzi che intende seguire, e invia tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari le notizie e i dati di volta in volta richiesti;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire: la trasparenza della proprietà e della gestione delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa; l'osservanza delle norme intese ad impedire comportamenti anticoncorrenziali o l'acquisizione di posizioni dominanti; il rispetto degli obblighi imposti alle imprese dalla presente legge;

e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione di organismi specializzati pubblici o privati, alla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e all'accertamento della tiratura e della diffusione delle testate quotidiane e settimanali;

f) vigila sul rispetto, da parte dei mezzi di comunicazione di massa, delle norme in materia di diritto di rettifica, tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) esercita tutti i poteri attribuiti al garante dell'editoria istituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. Nel caso di violazioni degli obblighi e limiti imposti alle imprese dagli articoli 21, 22 e 23 e dalle concessioni previste dall'articolo 17, ovvero nel caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti nelle domande di concessione per i fini di cui agli articoli 18, commi 2 e 5, e 19, comma 5, la Commissione, compiuti gli accertamenti necessari, contesta gli addebiti agli interessati e li invita a cessare il comportamento illegittimo e ad eliminarne le conseguenze già prodottesi, entro un termine all'uopo assegnato. Ove ciò non avvenga, la Commissione provvede a sospendere, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a dodici mesi, l'efficacia della concessione di cui all'articolo 17. Nei casi di recidiva, se avvenuta entro l'anno, la Commissione dispone la revoca della concessione e la cancellazione dal registro di cui all'articolo 6.

4. La cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, disposta dalla Commissione a norma della presente legge, comporta in ogni caso la revoca della concessione per l'esercizio degli impianti di radiodiffusione e il divieto di esercitare ogni altra attività disciplinata dalla presente legge.

5. Nei confronti delle imprese che esercitino attività di radiodiffusione radiofonica o televisiva senza avere richiesto o comunque ottenuto la concessione di cui all'articolo 17, ovvero dopo la revoca della medesima, la Commissione provvede alla disattivazione degli impianti, avvalendosi della collaborazione della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Escopost. Qualora l'impresa operi mediante la radiodiffusione, tramite satelliti geostazionari, di programmi emessi da impianti non localiz-

zati in territorio nazionale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della Commissione nazionale per le comunicazioni, provvede a richiedere, se gli accordi internazionali in vigore lo consentono, la collaborazione delle autorità degli Stati interessati per la disattivazione degli impianti esistenti; quando ciò risulti impossibile, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, ove occorra, anche avvalendosi degli impianti gestiti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a rendere impossibile la ricezione dei programmi emessi ed irradiati in violazione delle norme della presente legge, o comunque, in assenza di concessione o dopo la revoca della medesima.

6. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di imprese o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 31.

*(Poteri della Commissione
per la garanzia del pluralismo
e della libertà di concorrenza)*

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni, accertata la violazione delle norme o dei divieti di cui agli articoli 9, 12, 13, 24, 25 e 26, impone ai soggetti interessati di provvedere ad eliminare la posizione dominante entro un termine fissato dalla Commissione medesima. Tale termine non può essere inferiore a due mesi nè superiore a sei mesi, prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di nove.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, qualora la situazione di fatto di cui allo stesso comma non sia stata eliminata, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per l'eliminazione di detta situazione, ivi compresa, ove necessario, la vendita forzata di aziende, testate, azioni, partecipazioni o quote sociali e la cancellazione dal registro di cui all'articolo

6. Si applica il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Nel caso di violazione del disposto dell'articolo 9, comma 4, la Commissione applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento degli introiti pubblicitari eccedenti il limite fissato dal medesimo articolo 9.

3. Accertata la violazione di norme o divieti di cui agli articoli 20, 25, 26 e 27, la Commissione nazionale per le comunicazioni dispone inoltre la revoca delle concessioni rilasciate ai sensi dei precedenti articoli. Si applica, ove occorra, il disposto del comma 5 dell'articolo 30.

Art. 32.

(Impugnative e azioni)

1. Avverso i provvedimenti della Commissione nazionale per le comunicazioni è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Nelle controversie aventi per oggetto le materie disciplinate dalla presente legge la Commissione è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

2. Chiunque abbia subito un danno per effetto di concentrazioni, intese, o pratiche limitative della concorrenza vietate dalla presente legge, può farne denuncia alla Commissione nazionale per le comunicazioni. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro tre mesi, notificando al denunciante i provvedimenti adottati. Trascorso tale termine, il denunciante può promuovere l'azione per il risarcimento del danno, avanti il tribunale competente per territorio, quando si tratti di testate o emittenti locali ai sensi degli articoli 18 e 20 della presente legge e dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, o avanti il tribunale di Roma, in ogni altro caso.

3. A tutela del pluralismo dell'informazione e dei diritti di libertà di cui all'articolo 1, le associazioni di cittadini o utenti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica possono denunciare alla Commissione nazionale per le

comunicazioni ogni violazione o comportamento lesivo della presente legge. La Commissione, sentiti, ove lo ritenga, i denunciati, è tenuta a pronunciarsi entro tre mesi.

Art. 33.

(Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

1. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, già sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - *(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione)* - 1. Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza avere previamente ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire due milioni. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta della metà se trattasi di impianti a carattere locale.

2. Chiunque realizza trasmissioni circolari, radiofoniche e televisive, anche simultanee o parallele, eccedendo i limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Il trasgressore è tenuto in ogni caso al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, relativamente al periodo di servizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto abusivo e a sequestrare gli apparecchi».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Regime transitorio dell'attività radiotelevisiva privata)

1. Le imprese, gruppi di imprese o imprese tra loro collegate, che alla data di entrata in vigore della presente legge, controllino emittenti radiofoniche o televisive in eccedenza ai limiti indicati dagli articoli precedenti, sono tenuti a dismettere la titolarità, la gestione o la partecipazione in imprese televisive o radiofoniche eccedenti i predetti limiti, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, gli impianti eccedenti i limiti predetti sono disattivati con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a quando abbiano avuto attuazione le disposizioni degli articoli 18 e 19, i privati che intendono installare ed esercitare impianti di radiodiffusione o modificare impianti preesistenti devono comunque effettuare, almeno sessanta giorni prima di procedervi, la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1984, n. 346.

3. Gli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che entreranno in funzione ai sensi del comma 2, possono proseguire l'attività, a condizione che gli impianti siano gestiti da imprese aventi i requisiti previsti dalla presente legge, o da imprese che vi si adeguino entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, che siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e che venga

presentata domanda di concessione nei termini di cui agli articoli 17 e seguenti della presente legge, e fino a che la domanda stessa non sia stata accolta o respinta.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, indica, ove necessario, gli accorgimenti tecnici che i titolari di impianti di radiodiffusione devono adottare ai fini del coordinamento e della compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici, e in particolare, con gli impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti ovvero la diffusione di trasmissioni consistenti in immagini fisse o ripetitive comporta la disattivazione degli impianti.

6. Fino a quando non sarà emanato il decreto di approvazione del piano di cui all'articolo 15, la ripartizione delle radiofrequenze è regolata dal decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983. I titolari delle emittenti in funzione all'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 15, i quali utilizzino gli impianti in difformità dalle prescrizioni del medesimo, sono tenuti ad apportare le necessarie modifiche entro il termine di sei mesi dalla data della sua pubblicazione. In mancanza, si applica il comma 5.

Art. 35.

(Norme per la prima assegnazione delle frequenze)

1. Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione nazionale per le comunicazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 16, provvede ad emanare il bando per l'attribuzione delle frequenze per l'esercizio dell'attività di diffusione televisiva nazionale e locale.

2. Nello stesso termine, le Regioni provvedono ad emanare il bando per l'attribuzione delle frequenze per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale.

3. Le domande di concessione, da presentarsi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, dovranno indicare l'area di servizio e le caratteristiche tecniche degli impianti, i dati relativi al soggetto richiedente, gli elementi relativi ai criteri indicati dagli articoli 18 e 19, nonché dalle leggi regionali e dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ivi richiamati, il piano di massima economico-finanziario, l'indicazione di ogni altra domanda di concessione presentata ai sensi della presente legge, e gli ulteriori elementi previsti dai bandi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge sono preferiti, a parità di ogni altro elemento valutativo, gli esercenti di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che abbiano inoltrato nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito un Fondo nazionale per il sostegno dell'emittenza radiofonica comunitaria. Il Fondo è annualmente determinato in misura pari al 20 per cento delle somme introitate dallo Stato ai sensi degli articoli 18, comma 8, e 19, comma 7, ed è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso è ripartito tra le Regioni con i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le Regioni sono tenute a destinare al sostegno dell'emittenza radiofonica comunitaria, oltre alle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del comma 1, non meno del 50 per cento di quelle affluite al loro bilancio a norma dell'articolo 18, comma 8. Possono inoltre destinare al sostegno e alla diffusione della radiofonia ulteriori risorse proprie.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti radiofoniche e televisive locali sono

equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani.

4. All'articolo 30, primo comma, lettera *a*) della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la parola «teletrasmissione» sono aggiunte le parole «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese locali di radiodiffusione sonora e televisiva».

5. A partire dal 1989, le dotazioni finanziarie del fondo di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono incrementate da un ulteriore contributo dello Stato di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1989 al 1998.

6. A far tempo dal 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 10 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto, a far data del 1° gennaio 1989, alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite.

1-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri program-

mi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 20 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 hanno inoltre diritto, a far data dal 1° gennaio 1989:

a) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale;

b) alla riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale addetto, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, elevata all'80 per cento per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

7. Al maggior onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in annue lire 65 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1989, e al maggior onere derivante dalle altre disposizioni della presente legge, valutato in annue lire 20 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1989, si fa fronte con il gettito dei canoni delle concessioni di cui agli articoli 18, comma 8, e 19, comma 7. Al maggior onere derivante, per il bilancio delle Regioni, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 14, comma 6, 18 e 36, si fa fronte con la quota regionale delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8.

DISEGNO DI LEGGE N. 2028

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLE ED ALTRI

Art. 1.

1. È vietata l'acquisizione, in qualsiasi forma e modo, di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di massa. Sono altresì vietate le intese, gli accordi fra imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto, ovvero abbiano l'effetto di limitare o distorcere il pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.

2. Fino all'entrata in vigore di norme generali sulla regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa, si applicano le disposizioni della presente legge alle imprese che comunque esercitano attività di raccolta pubblicitaria per i mezzi di comunicazione di massa, ancorchè in forma non esclusiva o non prevalente.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, modificato dall'articolo 5 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, si intende per posizione dominante, ai fini della presente legge, quella del soggetto che, anche congiuntamente ad altri soggetti e attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate ai sensi dei commi 4 e 5, raccolga oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario annuale complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radiofonia, della televisione, ovvero raccolga oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale destinato ad uno dei predetti settori.

2. Le norme della presente legge non si applicano se i limiti di concentrazione predetti sono superati mediante la raccolta di pubblicità per una sola testata giornalistica o per una sola emittente televisiva o radiofonica.

3. I limiti di concentrazione di cui al comma 1 sono ridotti di un quinto, se il soggetto, impresa, o gruppo di imprese che direttamente o indirettamente controlla una o più imprese operanti nel settore della raccolta pubblicitaria realizza, in settori economici diversi da quello delle comunicazioni di massa, un fatturato superiore ad un terzo del fatturato consolidato del gruppo. A tal fine, si tiene conto del rapporto esistente tra il fatturato consolidato realizzato nei tre anni precedenti e quello realizzato nel medesimo periodo in attività diverse da quelle comunque attinenti al settore delle comunicazioni di massa.

4. Ai fini della presente legge, costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ancorchè tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti o tramite società direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere. Costituisce altresì controllo la sussistenza di qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere o congiuntamente con altri soggetti, un'influenza rilevante sulle scelte concernenti la gestione della società o impresa controllata.

5. Costituisce collegamento, ai fini della presente legge, la sussistenza dei rapporti tra imprese di cui al secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ancorchè realizzati tramite società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del comma 4.

6. I vincoli, i limiti e gli obblighi imposti dalla presente legge si intendono in ogni caso riferiti ai gruppi di imprese tra i quali intercorrano rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Le persone fisiche o le società che, ai sensi dei commi 4 e 5, controllano direttamente o indirettamente o risultano collegate ad una società operante nel mercato della raccolta pubblicitaria, sono tenuti a darne comunica-

zione al Garante per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, entro quindici giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione della posizione di controllo o di collegamento. Negli stessi termini deve essere data comunicazione degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci delle medesime società o delle società che comunque le controllano o sono ad esse collegate.

8. Ove non siano state effettuate nei termini le comunicazioni predette, i soggetti che le hanno omesse sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un miliardo. Con la stessa pena sono puniti coloro che abbiano effettuato comunicazioni false.

Art. 3.

1. Fino all'entrata in vigore di norme generali sulla regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa, la adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione della presente legge è di competenza del Garante per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. Il Garante adotta tutti i provvedimenti che ritenga necessari per garantire: a) la trasparenza della proprietà e della gestione delle imprese disciplinate dalla presente legge; b) l'osservanza delle norme intese ad impedire comportamenti anticoncorrenziali o l'acquisizione di posizioni dominanti.

3. Il Garante provvede ad accertare, ai fini della presente legge, la sussistenza di rapporti di controllo di fatto tra imprese, avvalendosi di ogni elemento atto ad identificare l'influenza rilevante di cui all'articolo 2.

4. Accertata la violazione delle norme della presente legge o dei provvedimenti emanati per la sua attuazione, il Garante impone ai soggetti interessati di provvedere ad eliminare la posizione dominante o a rimuovere gli effetti derivanti dai comportamenti anticoncorrenziali entro un termine improrogabile non superiore a sei mesi.

5. Trascorso il termine predetto senza che la situazione di fatto di cui al comma 4 sia stata eliminata, il Garante adotta i provvedimenti necessari, compresa, ove necessario, la vendi-

ta forzata di aziende, testate, partecipazioni o quote sociali, e l'annullamento di contratti o altri negozi giuridici. Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento degli introiti pubblicitari eccedenti il limite fissato dall'articolo 2.

6. Nella prima applicazione della presente legge, i soggetti che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano già conseguito una posizione dominante ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti ad eliminarla nel termine massimo di due anni. Sono altresì tenuti, nel termine massimo di un anno, a ridurre di almeno il 50 per cento la quota di raccolta pubblicitaria eccedente i limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 1.

7. Gli amministratori, i sindaci o revisori, e i direttori generali di imprese o enti che non ottemperino alle richieste o non si uniformino alle prescrizioni del Garante o comunque ostacolino l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 1 miliardo.

Art. 4.

1. Chiunque abbia subito un danno per effetto di concentrazioni, intese o pratiche limitative della concorrenza vietate dalla presente legge, può farne denuncia al Garante per l'editoria, il quale è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi, notificando al denunciante i provvedimenti adottati. La denuncia può essere presentata altresì da qualunque altra persona fisica o giuridica, a tutela del diritto al pluralismo dell'informazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, senza che il Garante abbia adottato alcun provvedimento, il denunciante può promuovere avanti il tribunale competente per territorio l'azione per il risarcimento del danno, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Avverso i provvedimenti del Garante è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4. Sono nulli i contratti, patti, o scritture private intesi ad aggirare le disposizioni della presente legge.